

TORNATA DEL 23 GIUGNO

Lasciamo adunque aperta la via a far rivivere anche quel tanto di buono che nelle antiche tavole potrebbe trovarsi; e tanto più accomodiamoci a ciò, quando siamo certi che il cattivo alle medesime inerente non ci può essere in alcun modo imposto.

**PRESIDENTE.** Pongo adunque a partito l'articolo 34.

*Un deputato.* Chiedo di parlare.

*Voci.* A domani! a domani! a domani!

*Un'altra voce.* La chiusura!

**SANGUINETTI.** Propongo la soppressione dell'ultimo periodo di quest'articolo, cioè le parole: « sarà presentata in appresso una legge speciale per la costituzione definitiva delle opere pie medesime. » La promessa di una legge si fa o con una dichiarazione del Ministero o mediante un ordine del giorno.

**FRACCACRETA.** La Camera non è in numero.

**PRESIDENTE.** È stata fatta l'osservazione che la Camera non è in numero; converrà quindi chiudere la tornata.

**PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE.**

**PETITTI, ministro per la guerra.** Chiedo di parlare. Ho l'onore di presentare alla Camera due disegni di legge per ispesi già portate in bilancio.

**PRESIDENTE.** La Camera ne dà atto.

La seduta è levata alle ore 6.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

- 1° Seguito della discussione sul progetto di legge per l'applicazione a tutto il regno della legge sulle opere pie. Discussione dei progetti di legge:
- 2° Applicazione alle provincie napoletane della legge sul reclutamento militare;
- 3° Leva militare sopra i nati nel 1842;
- 4° Disposizioni relative alle diserzioni militari;
- 5° Istituzione di Casse di depositi e prestiti nelle principali città d'Italia.

TORNATA DEL 24 GIUGNO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Atti diversi.* — *Istanze del deputato Ricciardi per relazioni — Schiarimenti.* — *Congedo al deputato Amari invece della rinuncia data.* — *Relazione sul disegno di legge concernente il cumulo degli impieghi e delle pensioni.* — *Seguito della discussione dello schema di legge sulle opere pie — Modificazioni del relatore Minghetti all'articolo 34 — Emendamento del deputato Melchiorre — Dichiarazioni del relatore — È rigettato — Aggiunta del deputato Mancini all'articolo 35, approvata — Aggiunta del deputato Catucci in fine della legge, oppugnata dai deputati Panattoni e Pica, ed appoggiata dal deputato Santocanale — Le proposte dei deputati Catucci e Santocanale sono rigettate — Aggiunta del deputato Maresca, oppugnata dal relatore, e respinta — votazione ed approvazione dell'intero disegno di legge.* — *Istanza del deputato Capone, appoggiata dal deputato Abatemarco, circa la condizione del Consiglio amministrativo di Napoli — Schiarimenti del ministro per l'interno, e osservazioni del deputato Crispi.* — *Domanda del deputato Massari circa l'insegnamento superiore nelle provincie napoletane, e spiegazioni del ministro.* — *Domanda del deputato Bonghi intorno ai fatti avvenuti nella Università di Pavia — Schiarimenti e dichiarazioni del ministro per l'istruzione pubblica — Incidenti — Risposte dei deputati Crispi e Bonghi — Replica — Chiusura.* — *Discussione del disegno di legge per l'applicazione alle provincie napoletane della legge sul reclutamento militare — Osservazioni del deputato De Blasiis — Proposizione sospensiva del deputato Di San Donato, combattuta, e ritirata — Emendamenti dei deputati Michellini e D'Ayala all'articolo 1 — Osservazioni dei deputati Pinelli, relatore, Torrigiani, Valerio, Mellana, Monti, Castagnola, e del ministro per la guerra — L'articolo 1 è approvato cogli emendamenti, quindi si approva il 2 e 3 — Lo squittinio segreto è rinviato.*

La seduta è aperta alle ore 1 pomeridiane.

**MASSARI, segretario,** legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

**GIGLIUCCI, segretario,** espone il seguente sunto di petizioni:

8326. Giansanti Donnina, vedova del fu Matteo Va-

lentini, cancelliere governativo, da Terni (Umbria), chiede che l'assegno mensile assegnato alla figlia, la quale sta per prendere marito, sia ad essa petente devoluto.

8327. Catenacci Gaetano, vecchio militare del primo impero, di Bologna, domanda un aumento di pensione.

8328. Cirillo Dionisio, da Napoli, giudice criminale in ritiro, fa istanza perchè nella liquidazione della pensione gli sia tenuto conto del tempo passato nel collegio-scuola di Marte e nel collegio politecnico.

8329. La Giunta comunale di Padria, circondario di Alghero, rappresenta la necessità di istituire una Corte d'appello in Sassari.

8330. Pignataro Luigi, capitano, destituito in conseguenza dei moti rivoluzionari del 1820, domanda che venga a lui estesa l'applicazione del decreto 28 dicembre 1860.

8331. Nanni Luigi, di Bologna, già cancelliere del censo, reclama perchè nella liquidazione della pensione non gli furono calcolati tutti gli anni di servizio.

8332. Ceravolo avvocato Antonio, di Chiaravalle, provincia di Calabria Ulteriore II, esponendo di avere cooperato nella rivoluzione nel 1820, di essere stato processato e carcerato, domanda un impiego.

8333. Fornari Vito, sacerdote, di Monteparano, provincia di Terra di Otranto, chiede il congedo dal militare servizio a favore di un suo fratello.

8334. Alcuni cittadini di Cotrone, provincia di Calabria Ulteriore, rappresentano i danni che ne risente l'agricoltura, dalla mancanza di pascolo pubblico, lamentandosi che questo diritto, di antica consuetudine, trovisi ora d'assai limitato.

8335. Il presidente dell'associazione patriottica di Monopoli, provincia di Terra di Bari, e i componenti la medesima, per le considerazioni che espongono domandano la sospensione delle tasse di registro e bollo.

8336. Vari cittadini di Campagna, provincia di Salerno, ricorrono per ottenere che venga ristabilita in quel comune la sede dei tribunali circondariali.

8337. Il Consiglio comunale di Torremaggiore, provincia di Capitanata, chiede sia sospesa l'attuazione delle leggi relative alle tasse di registro e bollo.

8338. Scaglione Francesco, di Gerace, provincia di Calabria Ulteriore I, già cappellano nel disciolto esercito meridionale, domanda di venire riammesso in attività nell'armata stanziata.

#### ATTI DIVERSI.

**ASSANTI.** Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione 8332, la quale viene inviata da uno dei pochi superstiti danneggiati politici del 1821.

(È decretata d'urgenza.)

**MANDOJ-ALBANESE.** Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione 8336.

Quasi tutti i cittadini della città di Campagna e moltissimi cittadini di quel circondario ancora domandano un tribunale circondariale per mille ragioni, fra le quali quella importantissima che il capoluogo dista molte miglia dall'attuale tribunale che risiede a Salerno; e che molti cittadini debbono fare più di 40 miglia per andare dalla loro residenza a Salerno. Quei cittadini domandano istantemente al Ministero, giusta la legge,

la istallazione in quella nobile e patriottica città di Campagna del tribunale circondariale come si è fatto in molti altri circondari che non erano nella prima tabella.

(È ammessa d'urgenza.)

**MONTELLA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**MONTELLA.** Signor presidente, domando l'urgenza per la petizione 8328 avanzata dal signor Dionisio Cirillo.

Esso rappresenta alla Camera che entrò nel collegio militare di Napoli fin dal 1814, ed ebbe occasione fin dal suo primo esordire di mostrare tali sentimenti liberali da essere espulso dal detto collegio, e perciò è giustizia che da quell'epoca gli si calcoli la pensione di ritiro.

Chiedo che sia dichiarata d'urgenza questa petizione, fondandomi sulla considerazione che quando il ministro di finanze venisse a provvedere, calcolando gli anni di servizio del petente senza tener presenti quelli del collegio militare, egli non potrebbe più liquidare la sua pensione dall'epoca del 1814.

Dunque per queste ragioni chiedo che questa petizione sia dichiarata d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

**PRESIDENTE.** Il deputato Valenti ha facoltà di parlare.

**VALENTI.** Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione 8335, con cui l'associazione patriottica di Monopoli, facendo osservare gl'inconvenienti gravissimi che s'incontrano nell'esecuzione della nuova legge di registro, conchiude col dire che ci deve essere l'equiparazione delle imposte, e se è giusto che questa nuova tassa si paghi sinchè il Parlamento non avrà prese le opportune deliberazioni, è ingiusto però che sulle provincie meridionali, con odiosa eccezione, graviti ancora l'imposta sull'olio, che pur si disse provvisoria, e della cui abolizione ripetute volte il Governo ha fatta promessa. Chiedo quindi che questa ingiusta e provvisoria condizione non divenga perpetua e prestamente sia tolta.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono opposizioni, la petizione 8335 s'intenderà decretata d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

**SANTOCANALE.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli.

**SANTOCANALE.** Domando che mi sia fatta facoltà di svolgere il disegno di legge che ho presentato per la cessione gratuita dei terreni demaniali alla città di Palermo, essendo questi di assoluta necessità per la fabbricazione di case.

**PRESIDENTE.** Mi ricordo che, or fa alcuni giorni, quando fu data lettura alla Camera dei due disegni di legge del deputato Santocanale, mi rivolsi al di lui banco per vedere se egli fosse presente, e chiedergli quando intendesse di svolgerli, ma egli non era presente.

**SANTOCANALE.** Svolgerò quando vuole il progetto di cui ho testè fatto cenno.

**PRESIDENTE.** Dopo esaurito l'ordine del giorno attuale.

TORNATA DEL 24 GIUGNO

**SANTOCANALE.** Accetto.

**PRESIDENTE.** Il deputato Berti-Pichat ha facoltà di parlare.

**BERTI-PICHAT.** Chiederei alla Camera che venisse dichiarata d'urgenza la petizione presentata da Luigi Nanni, già ispettore del censo, per la rettifica di liquidazione della sua pensione. L'urgenza mi pare abbastanza raccomandata dalla avanzata età del petente che raggiunge i 73 anni. Domando pertanto che sia dichiarata d'urgenza la detta petizione 8331.

(È ammessa d'urgenza.)

**COSTA ANTONIO.** Colla petizione 8329 la Giunta comunale di Padria, circondario di Alghero, domanda la reintegrazione della Corte d'appello di Sassari, onde la giustizia abbia corso più regolare e spedito. Prego la Camera di dichiararla d'urgenza.

(È decretata d'urgenza.)

**RICCIARDI.** Domanderei fosse pure dichiarata d'urgenza la petizione 8336, la quale...

**PRESIDENTE.** Codesta petizione fu già dichiarata oggi d'urgenza ad istanza del deputato Mandoj-Albanese. (*ilarità*)

**RICCIARDI.** Io ne avevo ricevuto mandato speciale.

**PRESIDENTE.** Ella fu esaudita anche senza muoverne istanza.

**MOZIONE D'ORDINE.**

**RICCIARDI.** Allora avrei bisogno di fare due fervorini (*Si ride*); il primo alla Commissione delle petizioni, l'altro alla Presidenza.

Niuno potrà rinvocare in dubbio che, a norma dello Statuto, il diritto di petizione sia sacro; pure san tutti che di tante migliaia di petizioni appena alcune arrivano ad essere riferite ed inviate ai rispettivi ministri; succede anzi non troppo di rado che i poveri petenti muoiano prima che la petizione sia riferita, come avvenne al colonnello Lorenzo Oliva, il quale è morto or son circa sei mesi, e la sua petizione non è stata ancora riferita.

Io vorrei quindi stimolare lo zelo dei deputati che hanno petizioni da riferire ad essere più solleciti, e desidererei che la Camera fissasse un giorno per settimana da consacrarsi alle petizioni, e fo istanza fin da questo momento affinché le due prime ore della seduta siano consacrate esclusivamente alla discussione delle petizioni, pregando l'onorevole presidente di mettere ai voti la mia proposta.

Passo ora al secondo fervorino, il quale si rivolge all'ufficio della Presidenza (*ilarità*): io vorrei che l'onorevole Presidenza stimolasse gli uffici ad occuparsi con preferenza dei seguenti progetti di legge, i quali mi sembrano di assoluta urgenza, talchè sarebbe veramente deplorabile che ci separassimo prima di averli discussi e votati. Sono i cinque qui appresso:

1° Vendita di beni demaniali;

2° Cessione dei beni di manomorta dalla Cassa eccle-

siastica al demanio. Ricordisi l'onorevole Sella averci affermato non poter senza queste leggi ristabilire l'equilibrio nelle finanze;

3° Strade ferrate delle provincie meridionali e di Lombardia;

4° Strade della Sardegna;

5° Credito fondiario.

Io vorrei che l'alacrità degli uffici stimolata venisse in modo speciale sugli infrascritti progetti di legge.

**PRESIDENTE.** Il deputato Massarani domanda la parola su questo incidente?

**MASSARANI.** La domando per rispondere a ciò che chiese l'onorevole Ricciardi intorno alla Commissione delle petizioni.

**PRESIDENTE.** Parli.

**MASSARANI.** Avendo l'onore di appartenere alla Commissione delle petizioni, mi reputo in debito di dichiarare che la Commissione non mancò di adempiere al proprio mandato, che intorno a parecchie petizioni essa potrebbe riferire, e che solo spetta alla Camera di fissare un giorno per la relazione.

Osservo inoltre che rimangono tuttavia a riferire molte petizioni iscritte al nome di relatori che formavano parte delle Commissioni precedenti, sicchè la materia non manca; manca solo che sia stabilito un giorno all'uopo.

**PRESIDENTE.** Quanto alla domanda dell'onorevole Ricciardi rispetto al fissare un giorno per le petizioni...

**RICCIARDI.** Due ore ogni giorno di sabato.

**PRESIDENTE...** due ore per le petizioni; sentiremo il parere della Camera quando si stabilirà l'ordine del giorno.

Quanto poi alle leggi per le quali l'onorevole Ricciardi ha fatto istanza che la Presidenza voglia eccitare gli uffici ad occuparsene al più presto possibile, dirò che, rispetto alle due prime, cioè la legge per la vendita dei beni demaniali, e l'altra per la cessione dei beni della Cassa ecclesiastica al demanio, esse furono iscritte nell'ordine del giorno d'oggi degli uffici. Io, per parte mia, posso affermare che nell'ufficio I, al quale appartengo, la seconda di codeste leggi venne già ammessa e della prima fu intrapresa la discussione.

Della legge delle strade di Sardegna fu presentata la relazione, e la Camera l'ha anche dichiarata d'urgenza; sicchè non rimane che determinare il giorno della pubblica discussione dopo esaurito l'ordine del giorno attuale.

Del progetto di legge relativo alle strade ferrate meridionali e di Lombardia fu appena ieri sera terminata la stampa, e per conseguenza quel progetto sarà posto all'ordine del giorno negli uffici per la prima loro adunanza, cioè per giovedì.

Del progetto di legge sul credito fondiario non fu ancora compiuta la stampa; alcune delle bozze vennero già trasmesse al ministro.

Vede adunque l'onorevole Ricciardi che gli uffici non sono punto in ritardo, per quanto spetta alle leggi che furono ad essi distribuite; e quanto alle altre io non

dubito che gli uffizi se ne occuperanno non appena avran potuto essere sottoposte al loro esame.

La Camera ha ricevuto i seguenti omaggi:

Dall'avvocato Carlo Dionisotti, un esemplare di un suo scritto intorno alle Corti d'appello di Torino, Genova, Casale e Cagliari, ed il terzo fascicolo delle memorie storiche della città di Vercelli;

Dal senatore Giulini della Porta, 350 esemplari di un opuscolo dell'ingegnere Augusto Vanotti sulla scelta del tracciato più conveniente per la ferrovia da Pavia a Codogno;

Dall'abate Roux Francesco, due esemplari dei suoi scritti intitolati: *Etudes sur l'Italie — Du Père Passaglia et de l'Italie*.

Il deputato Amari scrive:

« Onorevolissimo signor Presidente,

« Le dolorose ed improvvise sventure che hanno non è guari colpito la mia famiglia, la mia salute, da molti affanni e travagli indebolita, e soprattutto l'ostinata e grave malattia dell'unico mio figliuolo, mi hanno impedito e m'impediscono d'allontanarmi un momento dalla mia casa e di recarmi al mio posto nel Parlamento.

« Ora, non volendo, nè osando pretendere che per i lutti e le disgrazie domestiche la città di Palermo manchi più a lungo di uno dei suoi rappresentanti, credo mio dovere rimettere il mio mandato nelle mani dei miei elettori, epperò prego la Camera a voler accettare la mia dimissione dalle funzioni di deputato. Tanto più che ormai non saprei più sopportare il peso della responsabilità dell'ufficio conferitomi dalla fiducia dei miei concittadini, non potendo per tempo lungo ed indeterminato esercitarne i diritti ed adempierne i doveri.

« Aggradisca, signor presidente, ecc. »

**CAPONE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato D'Ondes-Reggio.

**D'ONDES-REGGIO.** Signori, per amore del vero debbo dire che sin dal mese di dicembre scorso l'onorevole Amari mi ha scritto di significare la sua rinuncia alla deputazione, le sue domestiche sventure non concedendogli d'intervenire alla Camera. Pure io, attesa la nostra intimità, ho potuto sinora ottenere che egli procrastinasse il suo divisamento. Ma egli mi ha ora inviato la lettera che dal signor presidente vi è stata letta, ed io non ho creduto omai di potermi dispensare di consegnarla.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Capone.

**CAPONE.** Io prego la Camera di usare verso l'onorevole Amari quella stessa cortesia che ha dimostrato verso molti altri nostri colleghi; e, siccome tutti riconosciamo qualità non comuni nell'onorevole nostro collega, così propongo che gli sia accordato un congedo di tre mesi, sperando che in questo frattempo le sue condizioni si miglioreranno.

**PRESIDENTE.** Se non ci è opposizione, s'intenderà accordato al deputato Amari un congedo di tre mesi.

(È accordato.)

**PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.**

**MAZZA, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sopra il progetto di legge sul cumulo degli impieghi che ci viene dal Senato.

**PRESIDENTE.** Sarà stampata e distribuita.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULLE OPERE PIE.**

**PRESIDENTE.** Ripigliamo la discussione sulla proposta di legge sulle opere pie.

**MINGHETTI, relatore.** Domando la parola.

La Commissione ha il piacere di annunciare alla Camera di essersi messa d'accordo cogli onorevoli Pisanelli, Imbriani e Sanguinetti, che avevano fatto tre speciali proposte nella seduta scorsa, e senza alterare la sostanza dell'articolo 34, ne propone alcune modificazioni redigendo l'articolo nel modo seguente:

« Art. 34. Nelle provincie meridionali i Consigli degli ospizi rimarranno disciolti, e subentreranno ad essi le deputazioni provinciali in tutto ciò che non è contrario alla presente legge.

« Rimarranno disciolte parimenti le Commissioni comunali di beneficenza, e saranno surrogate dalle congregazioni di carità formate a norma degli articoli 27 e 28. Queste, oltre l'amministrazione loro propria, a norma dell'articolo 29, amministreranno anche le opere pie speciali che erano concentrate nelle mani delle Commissioni comunali di beneficenza, sino a che, a proposta delle deputazioni provinciali, sentiti i Consigli comunali o ad istanza loro, siasi con decreto reale provveduto alla costituzione delle amministrazioni speciali delle opere pie.

« Sino al 1° gennaio 1865 i ratizzi imposti alle opere pie continueranno a percepirsi dalla deputazione provinciale ai soli oggetti seguenti: 1° pagamento degli impiegati addetti ai Consigli degli ospizi, i quali potranno essere obbligati a prestare l'opera loro alla deputazione provinciale; 2° pagamento delle pensioni di diritto per quanto manca sulle rendite iscritte in testa dei Consigli degli ospizi, le quali passano alle deputazioni provinciali; 3° sussidi fissi agli stabilimenti d'interesse circondariale, provinciale e consortile; 4° sussidi fissi ad individui, con facoltà alla deputazione provinciale di rivederne ed emendarne l'elenco.

« I Consigli provinciali, nella Sessione del 1863, determineranno i modi coi quali provvedere agli oggetti sovraindicati. Le deliberazioni relative a tale materia dovranno ricevere speciale approvazione governativa.

« Il ratizzo generale imposto alle opere pie per il fondo a beneficio del morotrofo di Aversa e dell'istituto di San Nicola alla Strada, passerà col 1° gennaio 1863 a carico del bilancio dello Stato, sino a che sia diversamente disposto.

TORNATA DEL 24 GIUGNO

« Sono approvati dal ministro dell'interno i conti consuntivi delle opere pie consortili di due o più provincie.

« Le amministrazioni o governi delle opere pie che attualmente dipendono direttamente dal ministro dell'interno, dipenderanno dal prefetto della provincia dove l'opera pia ha sede, sentita la deputazione provinciale, e ciò sino a che sia provveduto con legge speciale nella costituzione definitiva delle opere pie medesime. »

In questo articolo sono compresi gli emendamenti che la Commissione ha concordato cogli onorevoli Sanguinetti, Imbriani e Pisanelli, i quali perciò speriamo che ritirino le loro mozioni.

**SANGUINETTI.** Io ritiro il mio emendamento.

**PISANELLI.** Lo ritiro anch'io.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Nisco.

**NISCO.** Dopo gli accordi presi coll'onorevole relatore, io ritiro il mio emendamento, poichè quello che io desiderava è stato perfettamente ammesso nell'articolo 34, in parte formulato appunto sul mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Essendo o ritirati o fusi nell'articolo 34 i vari emendamenti dei quali ieri si è parlato, pongo ai voti l'articolo.

**MELCHIORRE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MELCHIORRE.** Non avendo avuto ieri l'onore di presentare alcune mie considerazioni sull'alinea 4 dell'articolo che ora è in discussione, nonostante che avessi con insistenza richiesto due volte l'onore di favellare, e per conseguenza non essendomi venuto fatto di significare le mie opinioni agli onorevoli componenti la Commissione, mi pare che oggi sia il caso di dover presentarle, perchè tanto gli onorevoli rappresentanti della nazione, quanto gli onorevoli componenti la Commissione, vogliano usarmi la benignità di considerare con me le gravi conseguenze che derivano dalla compilazione dell'alinea, in quanto si riferisce agli interessi degli erari provinciali nelle provincie meridionali.

In questo articolo è detto: « I Consigli provinciali nella Sessione del 1863 determineranno i modi coi quali provvedere agli oggetti sovra indicati, ossia alle tre categorie indicate negli alinea precedenti, rispetto ai pagamenti da farsi tanto agli impiegati delle segreterie quanto alle pensioni già stabilite in favore di persone particolari, come ancora in quanto alle sovvenzioni date agli stabilimenti di interesse provinciale e circondariale. »

Da queste facoltà concesse ai Consigli provinciali per usarne nella Sessione ordinaria del 1863 ne deriva il potere ai Consigli provinciali stessi accordato di dare i provvedimenti intorno ai mezzi che occorrono ad eseguire i pagamenti preveduti nell'alinea precedente.

Ora io domando agli onorevoli componenti la Commissione di quali mezzi si serviranno i Consigli provinciali per adempire a queste gravose obbligazioni quando cesseranno i ratizzi che erano appunto destinati allo estinguimento delle obbligazioni stesse.

Se i Consigli provinciali debbono provvedere a queste

obbligazioni usando dei mezzi dei quali possono disporre per la facoltà loro conceduta dalla legge 23 ottobre 1859 sull'ordinamento provinciale e comunale, ne viene come conseguenza legittima che alle provincie meridionali si viene ad imporre un peso cui dovrebbe particolarmente ed esclusivamente farsi fronte coi ratizzi dei Consigli degli ospizi; imperocchè gl'impiegati delle segreterie sono una falange, e molti di essi hanno già acquistato diritto alla pensione di ritiro ed anche a godere dell'intero stipendio di cui oggi godono. Però, se i ratizzi si aboliscono, se il Consiglio provinciale debbe usare di questa facoltà, è mestieri che ricorra ai mezzi dell'erario provinciale, ed i mezzi dell'erario provinciale consistono esclusivamente nella sovrapposizione dell'unica imposta diretta vigente nelle provincie meridionali, qual è il tributo fondiario.

Ora faccio osservare agli onorevoli rappresentanti della nazione che le provincie meridionali sono gravemente oberate, primo perchè durante il potere della luogotenenza, fortunatamente abolita, si pubblicò la legge sull'ordinamento provinciale e si ebbe cura di sopprimerne l'articolo importantissimo che tanti benefici ha arrecati alle provincie settentrionali, ed in particolare alla Lombardia, all'Umbria, alle Marche ed a tutta l'Emilia, qual è l'articolo 141, col quale si toglievano parecchi pesi gravissimi che erano posti a carico di tutto lo Stato; secondariamente perchè nelle provincie meridionali, per un'odiosa eccezione, si stabilì che quei pesi che dovevano ricadere su tutto lo Stato venissero imposti agli erari particolari di tutte quelle sventurate provincie. E poichè nelle provincie meridionali il tributo fondiario è gravato non solo del decimo di guerra, ma è gravato pure delle spese che occorrono all'istruzione secondaria, alla vaccinazione, alla condotta veterinaria e pel casermaggio dei reali carabinieri, ed altri di questa specie che trascurò menzionare. Oltre a ciò nelle provincie meridionali si hanno ancora fondi speciali, che sono desunti del pari dalla contribuzione fondiaria diretta, e pagano la manutenzione delle case e dei palazzi destinati alle prefetture e sottoprefetture, le ristorazioni che occorrono nei palazzi ove siede la giustizia; pagano ancora le mobilie occorrenti a questi palazzi e quelle occorrenti ai palazzi di prefettura e di sotto-prefettura, e sottostanno ad altri pesi speciali che io non vengo rammentando per non tediare gli onorevoli rappresentanti della nazione.

Ora se a tutti questi pesi che sono pagati coi fondi comuni e coi fondi speciali delle provincie meridionali, fondi che vengono tratti esclusivamente dal tributo diretto fondiario, unica diretta contribuzione della quale i Consigli provinciali hanno acquistato la libertà di disporre per le franchigie concesse dalla legge del 23 ottobre 1859, ne consegue che i Consigli provinciali dovendo pagare i numerosi impiegati delle segreterie e dei Consigli, le pensioni già stabilite e le sovvenzioni agli istituti d'interesse provinciale e circondariale, debbono imporre ed accrescere l'attuale tributo fondiario che è molto gravoso. Questa continuazione d'aggravio,

signori rappresentanti la nazione, cresce di molto il malcontento nelle provincie meridionali, malcontento che è alimentato dal disturbo che vi ha recato la pubblicazione della legge sulle tasse di registro e bollo ed in particolare la nuova tassa delle successioni dirette, tassa che forse non è grave come si suppone, ma che pure è tale che per la sua novità conturba gli animi, inquieta gli spiriti e scuote fors'anche gli uomini che più energicamente hanno contribuito e che hanno piena fede nella meravigliosa unificazione dell'Italia.

Egli è perciò, signor presidente, signori rappresentanti la nazione, che io pregherei la nota sagacia degli onorevoli componenti la Commissione a ponderare con calma, con senno e senza amor proprio le considerazioni che io sono venuto facendo con l'intendimento unico che le leggi che sono pubblicate dalla Camera siano rispettate, e il rispetto alle leggi non s'acquista se non quando le medesime scendono pure nella coscienza delle popolazioni che debbono eseguirle. A parer mio, con una leggera aggiunta che potrebbe essere portata alla compilazione di questo articolo si potrebbero togliere queste gravèzze, e quindi le tristi conseguenze che potrebbero generare, ove non fosse benignamente accolto l'emendamento che ho l'onore di presentare.

Il mio emendamento modificherebbe in questo modo l'alinea quarto:

« I Consigli provinciali della Sessione del 1863 determineranno a carico di chi e come i modi coi quali provvedere agli oggetti sovraindicati. Le deliberazioni relative a tale materia dovranno avere una speciale approvazione governativa. »

Non m'impone la seconda parte di questo alinea, in cui si richiede essenziale l'approvazione del Governo alle deliberazioni che potranno essere emesse dai Consigli provinciali sull'argomento in discorso, imperocchè per la legge del 23 ottobre 1859 alcune deliberazioni, come quelle concernenti determinate categorie, di necessità debbono essere approvate dal sovrano. Tali sono quelle che riflettono all'erezione di nuovi stabilimenti ed alle spese che occorrono per far fronte ai bisogni quante volte queste spese vincolassero i bilanci provinciali per altri cinque anni. Per lo che non si potrebbe dire che con questa seconda parte dell'alinea si venga a togliere di mezzo quel pregiudizio pel quale sinora ho noiato gli onorevoli rappresentanti della nazione; imperocchè, se è vero quello che disse l'onorevole relatore della Commissione elaboratrice di questo progetto di legge, che questa legge deve essere intesa in rapporto a quella sull'ordinamento provinciale e comunale pubblicata nel 23 ottobre 1859, promulgata nelle provincie meridionali nel gennaio 1861, ne deriva che queste deliberazioni non possono aver rapporto se non a quelle che in quella legge sono indicate. E siccome le determinazioni che potrebbero prendere i Consigli in ordine ai discorsi pagamenti nelle varie categorie contemplate nell'alinea precedente sono in effetto le deliberazioni stesse, così, qualora siano prese, debbono immancabilmente essere sottoposte alla sanzione del Governo.

Questa sanzione non può riflettere che solo quegli interessi, quegli obbietti, quelle norme che sono state date nella legge stessa 23 ottobre 1859; quindi la legge in quest'alinea non può prescrivere che la necessità di sottoporre simili deliberazioni in rapporto alla materia in che versiamo all'approvazione del Governo prima che siano eseguite.

Per tutte queste ragioni io prego istantemente gli onorevoli rappresentanti della nazione di prendere in seria considerazione i pregiudizi gravissimi che nascerrebbero se la compilazione di quest'alinea fosse lasciata nel modo con cui fu presentata dagli onorevoli componenti la Commissione, e spero, anzi mi giova credere che mi daranno prova della benignità colla quale hanno inteso le mie parole accettando questo mio emendamento, e facendo così che uno dei tanti emendamenti finora proposti abbia la sorte di essere accolto dalla Camera.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**MINGHETTI, relatore.** A sentire l'onorevole preopinante si direbbe che la questione che si agita è gravissima; e che in essa noi siamo con lui agli antipodi; invece la Commissione stima che la redazione dell'articolo provveda a tutto ciò che v'ha di giusto nei suoi desiderii, e che in ciò siamo d'accordo.

Infatti, di che si tratta? Di sostituire una locuzione diversa da quella che la Commissione ha proposto. La Commissione dice che i Consigli provinciali nella Sessione del 1863 determineranno i modi coi quali provvedere agli oggetti sopra indicati. La Commissione ha creduto che dicendosi: « determineranno i modi coi quali provvedere » fosse questa la espressione la più generica, quella che lasciasse la maggior libertà, e che quindi vi fosse compreso il come e a carico di chi. Spero che questa dichiarazione possa bastare all'onorevole Melchiorre, tanto più che abbiamo soggiunto che le deliberazioni relative a tali materie dovranno ricevere speciale approvazione governativa.

Il deputato Melchiorre crede che dicendosi: « a carico di chi e come » si modifichi grandemente quest'articolo. La Commissione non ha obiezioni importanti da fare a quest'emendamento, e se ne rimette alla Camera, ma crede che la locuzione che essa ha adoperato sia la più generica e comprenda ancora l'idea dall'onorevole Melchiorre espressa, lasciando alle deputazioni provinciali la massima libertà.

**PRESIDENTE.** Il deputato Melchiorre ha facoltà di parlare.

**MELCHIORRE.** Se queste dichiarazioni potessero dare il convincimento che i Consigli provinciali conservino ancora il diritto di continuare il pagamento di queste spese a carico delle opere pie, a favore delle quali esse per lo innanzi si pagavano dalle opere pie medesime io le accetterei; quindi domando alla cortesia della Commissione e dei suoi onorevoli componenti che queste dichiarazioni in questo modo intese siano ritenute ed accettate nel resoconto della Camera, e valgano a riconoscere il diritto ai Consigli provinciali di

poter disporre del modo con cui queste spese debbono essere imposte e soddisfatte, ancorchè l'esercizio di tale diritto oltrepassasse le attribuzioni che ai Consigli stessi sono state conferite dalla legge del 23 ottobre 1859.

**PRESIDENTE.** Non dubiti che nel resoconto della Camera queste dichiarazioni saranno esattamente registrate.

Ritenuta questa dichiarazione, l'onorevole Melchiorre non propone alcun emendamento?

**MELCHIORRE.** No: la Commissione non ha contraddetto all'emendamento; in modo che io insisto.

**MINGHETTI, relatore.** La Commissione ritiene che questa idea espressa dall'onorevole Melchiorre resta inclusa nelle parole colle quali è formulato l'articolo.

**MELCHIORRE.** Domanderei ancora se questa compilazione toglierebbe ai Consigli provinciali il diritto di disporre la continuazione del ratizzo per far fronte alle spese contemplate nelle tre categorie dell'alinea precedente. Io amerei su questo punto di avere una positiva, esplicita, formale dichiarazione.

**ALLIEVI.** È bene spiegarsi nettamente su questo punto: la legge vuole che i ratizzi cessino: la legge dà nello stesso tempo ai Consigli provinciali la facoltà di determinare il modo con cui provvedere al supplemento di questi ratizzi. Non è necessario che i Consigli provinciali tassino unicamente la provincia, che si valgano di sovrimposte provinciali; i Consigli potranno suggerire anche altre forme, altri modi, tra cui ci può essere quello del contributo delle opere pie; questo è permesso dalla locuzione della legge. Non è però permesso che continuino i ratizzi precisamente nella forma e nelle condizioni in cui era detto, altrimenti non avrebbe più alcun senso la disposizione dell'articolo 34.

Queste sono le idee colle quali la Commissione spiega la locuzione della legge e colle quali accetta le spiegazioni dell'onorevole Melchiorre.

**PRESIDENTE.** Non essendo proposto alcun emendamento, si andrà ai voti...

**MELCHIORRE.** Perdoni, io non posso accettare le condizioni sotto le quali la Commissione vuole che debba essere intesa la compilazione da me proposta.

**PRESIDENTE.** Favorisca di darne la formola.

**MELCHIORRE.** Aggiungerei queste semplici parole: insisto cioè che siano scritte dopo la parola *determineranno* le parole *a carico di chi e come*.

**PRESIDENTE.** Il deputato Melchiorre propone che nell'alinea che comincia colle parole: « i Consigli provinciali nella Sessione del 1863 » invece di dirsi *determineranno i modi coi quali provvedere agli oggetti sovra indicati*, si dica: *determineranno a carico di chi e come provvedere agli oggetti sovra indicati*.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(È rigettato.)

Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti l'intero articolo 34.

(È approvato.)

« Art. 35. Non s'intenderanno in alcun caso richiamate in vita le amministrazioni speciali che esistevano nelle diverse provincie sotto i cessati Governi. »

Avverto che a quest'articolo 35 il deputato Mancini ha proposto un emendamento aggiuntivo, così concepito:

« Nelle provincie napoletane sono mantenute in vigore le disposizioni dei decreti del 23 ottobre 1860 e del 17 febbraio 1861, limitative dell'ingerenza del clero nell'amministrazione delle opere pie laicali. »

Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

**MICHELINI.** Chiedo di parlare.

**MINGHETTI, relatore.** La Commissione crede che veramente non fosse necessario quest'articolo, ma non ha nessuna difficoltà ad accettarlo. Soltanto, per riguardo al metodo, crederebbe di farne un articolo separato, cioè l'articolo 35, convertendo quello che ha testè letto il presidente in articolo 36. Essi esprimono infatti due idee separate, l'una delle quali si riferisce specialmente alle provincie napoletane, l'altra a tutto il regno.

La Commissione pertanto non rifiuta l'articolo quale fu dall'onorevole Mancini proposto, formandone l'articolo 35.

**PRESIDENTE.** Il deputato Michelini vuole la parola su questo argomento?

**MICHELINI.** Quanto all'articolo che il deputato Mancini propone di aggiungere, dirò unicamente che mi sembra un vero pleonasma, perchè quando si dice, come nell'articolo 35 proposto dalla Commissione, che sono abolite le antiche speciali amministrazioni, questo s'intende anche nelle provincie meridionali, tanto più col'aggiunta che avvi in quest'articolo delle parole: *in ogni caso*, le quali, per dirlo di passaggio, sono anch'esse un vero pleonasma. Quando poi si dice che rimangono soppresse le antiche amministrazioni, non è più necessario di dire che rimangono in vigore le disposizioni legislative che sopprimevano quelle legislazioni. Queste sono cose di tutta evidenza, le quali dimostrano l'inutilità della proposta Mancini.

Del resto io non aveva chiesto facoltà di parlare se non per ringraziare la Commissione di avere aggiunto quest'articolo, dopo la preghiera da me fattane al relatore.

La Camera deve sapere che in nessuna altra parte d'Italia le antiche amministrazioni delle opere pie avevano fatto così cattiva prova quanto nelle Marche e nell'Umbria. Quindi la loro abolizione operata dai regi commissari vi fu considerata come un grandissimo favore. Se non che, pubblicatasi in quelle provincie la legge sulle opere pie del 1859, la quale rispetta, dove esistono, le antiche amministrazioni, nacque il dubbio se vi fossero rinate le antiche amministrazioni, anzi queste inalberarono pretese contro quelle di nuova creazione. Sarebbe una grave iattura se avessero ragione.

Io sono convinto che ragione non hanno, perchè i regi commissari avevano la facoltà legislativa, e le istituzioni che essi soppressero non possono rinascere che

in virtù di altra legge. Ora quella del 1859 rispetta la legislazione vigente al tempo in cui essa fu introdotta in quelle provincie. Quindi giuridicamente la ragione sta per le nuove e non per le antiche amministrazioni, ed i tribunali non potrebbero a meno che pronunciare in questo senso.

Tuttavia, giacchè era nato un forte dubbio, è conveniente che sia sciolto con legge interpretativa. Si è questo appunto il fine dell'articolo 35, del quale io rendo tanto più sincere grazie alla Commissione, in quanto che nel corso di questa lunga discussione ho dovuto più volte combattere contro di essa.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Mancini che formerà l'articolo 35:

« Nelle provincie napoletane sono mantenute in vigore le disposizioni dei decreti del 23 ottobre 1860 e del 17 febbraio 1861, limitative dell'ingerenza del clero nell'amministrazione delle opere pie laicali. »

(È approvata.)

Pongo ai voti l'articolo 35 della Commissione, divenuto articolo 36:

« Non si intenderanno in alcun caso dichiarate in vita le amministrazioni speciali che esistevano nelle diverse provincie sotto i cessati Governi. »

(È approvato.)

« Art. 37. Con regolamenti approvati dal Re saranno stabilite le norme da seguirsi per ciò che concerne l'esecuzione della presente legge, ferme intanto le discipline vigenti. »

(È approvato.)

« Art. 38. La presente legge andrà in vigore in tutto il regno col 1° luglio 1862 e cesseranno contemporaneamente di aver vigore le disposizioni legislative anteriormente vigenti nelle varie provincie dello Stato sulle opere pie. »

**SANGUINETTI.** In quest'articolo viene stabilito che questa legge andrà in vigore in tutto il regno al 1° luglio 1862; ma perchè possa essere pubblicata in tempo onde vada in vigore al 1° luglio è necessario, non vi ha dubbio, che ottenga in tempo utile l'approvazione del Senato.

Ora noi non possiamo prevedere se il Senato potrà discutere questa legge ed approvarla in questo periodo di tempo. Epperò io proporrei che l'articolo fosse concepito in altro modo, che si stabilisse cioè che questa legge andrà in vigore in tutto il regno un mese dopo la sua pubblicazione, e così l'inconveniente che quest'articolo lascia prevedere sarebbe tolto.

**MICHELINI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato Sanguinetti propone che si dica:

« La seguente legge andrà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione. »

Domando se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

**MINGHETTI, relatore.** La Commissione accetterebbe più volentieri che si dicesse: *andrà in vigore al 1° gennaio 1863, specialmente per la ragione dei bilanci.*

**SANGUINETTI.** Allora ritiro la mia proposta e mi unisco a quella dell'onorevole relatore.

**DI CAVOUR.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Parli.

**DI CAVOUR.** Io faccio osservare che questa è una legge organica, una legge di molta importanza, che io penso arrecherà nel suo complesso un gran bene, cosicchè il rinviarne fin d'ora la esecuzione ad un altro anno mi pare sia un rimandare la cosa troppo per le lunghe.

Confesso però che l'osservazione dell'onorevole Sanguinetti ha qualche peso, epperò si potrebbe dire: « la presente legge andrà in vigore al 1° gennaio successivo alla sua approvazione, » allora, se il Senato l'approva ancora in quest'anno, andrà in vigore al 1° gennaio 1863, se non fosse approvata, allora subirebbe una necessità.

(Il relatore Minghetti dice qualche parola a bassa voce al deputato Di Cavour.)

L'onorevole relatore mi fa osservare che non si tratta di rimandarla di un anno, ma solo che abbia esecuzione al 1° gennaio 1863, ed allora io aderisco alla sua proposta.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti l'articolo 38 coll'emendamento proposto dal relatore della Commissione. Lo rileggo:

« La presente legge andrà in vigore in tutto il regno col 1° gennaio 1863, e cesseranno contemporaneamente di avere vigore le disposizioni legislative anteriormente vigenti nelle varie provincie dello Stato sulle opere pie. »

(La Camera approva.)

**MINGHETTI, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Parli.

**MINGHETTI, relatore.** La Commissione non ha creduto di dovere distintamente accennare quali siano le disposizioni che rimangono abrogate; essa però fu unanime nel credere che fra le altre debba esservi il decreto Farini 10 marzo 1860, relativo all'organizzazione degli spedali in Bologna; specialmente negli articoli 5 e 7 che pongono un onere novello e straordinario al comune e alla provincia.

Senza togliere le parti buone che nella costituzione di quegli istituti è avvenuta per effetto del decreto sopra citato, noi reputiamo però che non possa rimanere in vigore colla legge presente l'onere straordinario imposto da quel decreto.

**RATTAZZI, ministro per l'interno.** Mi pare che il solo fatto della pubblicazione della legge porta con sè naturalmente l'abrogazione di tutte le leggi anche particolari che sono in contraddizione coi principii e colle disposizioni contenute in questa legge. Perciò il decreto Farini, il quale ordina in un modo particolare gl'istituti di beneficenza della città di Bologna, credo che si trovi in massima parte in contraddizione con questa legge, e che debba essere abrogato.

**PRESIDENTE.** Il deputato Catucci ha proposto un articolo d'aggiunta che fu già stampato, ed è così concepito:

TORNATA DEL 24 GIUGNO

« Nessuna ingerenza governativa potrà essere esercitata sugli istituti di che è parola negli articoli 2 e 3 della presente legge, se così sarà stato disposto a pena di nullità o decadenza dai fondatori degli istituti medesimi.

« Vanno compresi in questa disposizione anche i Monti di famiglia che abbiano lo scopo indicato nella presente legge. »

**MINGHETTI, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il relatore ha facoltà di parlare.

**MINGHETTI, relatore.** La Commissione vuole che si distingua accuratamente l'ingerenza dalla vigilanza. Se si tratta d'ingerenza governativa, evidentemente dal contesto della legge risulta che vera e propria ingerenza governativa non esiste. È la deputazione provinciale quella che sancisce gli atti ai quali occorre l'approvazione e che sono dichiarati nell'articolo 15. Per questa parte adunque l'articolo che propone l'onorevole Catucci sarebbe superfluo. Se poi si vuole alludere alla vigilanza governativa, a quell'alta tutela che nell'interesse dell'ordine il Governo ha sopra a tutte le amministrazioni, io credo che non si possa in nessun caso escludere. Poniamo che un testatore avesse dichiarato, a cagion d'esempio, che, se il Governo vuole in alcun modo vigilare sull'amministrazione dell'opera pia da esso fondata, il lascito tornerà ai suoi eredi legittimi o ad altri da esso indicati. Io credo che, quando anche un testatore avesse fatto questa disposizione, essa sarebbe *ipso iure* nulla, perchè non si può ammettere che una disposizione testamentaria impedisca quell'alta sorveglianza alla quale il Governo non può in alcuna guisa rinunciare senza mutare la propria essenza e rinunciare al proprio ufficio.

**CATUCCI.** Signori, svolgerò il mio articolo di aggiunta alla presente legge colla massima brevità.

Siamo in fine della legge: ritengo per fermo che ciascuno di noi conosca i principii razionali che informano la legge che da qui a pochi istanti voteremo, che sono il rispetto alla volontà dei defunti, quando non si oppone alla ragione pubblica, alla morale. Ciò premesso, sempre quando il fondatore di un istituto di beneficenza ordinerà che all'opera pia da lui istituita non debba prendere alcuna ingerenza il Governo sotto la penale, in caso che il Governo voglia ingerirsi, della decadenza dell'opera pia medesima, e quindi il ritorno dei beni alla sua famiglia, io sostengo che questa disposizione, questa legge del fondatore debba essere scrupolosamente rispettata dal Governo.

Un opposto divisamento non solo darebbe luogo al movimento di azioni giuridiche, in caso che il Governo volesse prendere ingerenza, ma credo che in avvenire restringerebbe simili istituzioni di beneficenza. La volontà del defunto, o signori, è legge, *ita ius esto*. L'uomo finchè vive è padrone di disporre dei suoi beni nel modo il più assoluto; ma quando egli poi dispone per l'avvenire, egli agisce come delegatario del potere sociale, e questo potere nel disponente non può essere in alcun modo violato che solamente quando si oppone alla ra-

gione pubblica, allo Stato. Ora io domando se un testatore di una pia opera dicesse: io espressamente vieto qualunque ingerenza governativa, si esegua o non si esegua la mia volontà, io non comprendo perchè un istituto di beneficenza con questa clausola potesse offendere lo Stato.

Mi perdoni l'onorevole relatore della Commissione il deputato Minghetti se io gli dico con sicura coscienza e con principii legali inconcussi che non è nulla quella disposizione con la quale un fondatore avesse dell'intutto privato il Governo del diritto di prendere alcuna ingerenza sull'opera pia da lui istituita. Lo ripeto sino alla noia: il Governo nel divieto espresso dal fondatore potrà prender parte solamente quando offende il Governo medesimo.

Per queste ragioni io non dubito dell'accoglimento dell'articolo da me proposto.

**PANATTONI.** Dubito che l'onorevole Catucci sia troppo preoccupato del pensiero di tutelare la volontà dei testatori. Niuno di noi, sia della Commissione, sia dell'intera Assemblea, ha l'intenzione di avversare le pie volontà dei testatori. Per altro, allorquando il testatore facesse una fondazione puramente di famiglia e che fosse ristretta nell'ambito delle cose domestiche, evidentemente egli non avrebbe fondato un'opera pia, sicchè non potrebbe trovarsi di fronte alla legge presente; e l'onorevole Catucci non dovrebbe temere che in tal caso s'intromettesse in quel lascito la ingerenza governativa.

Infatti l'articolo 3 spiega che non entrano nel novero delle opere pie comprese nel disposto di questa legge le fondazioni attinenti all'interesse speciale delle famiglie. Avvi dunque una ragione esegetica, la quale risponde all'onorevole Catucci, cioè la ragione che nasce dal tenore stesso della legge, in quanto essa non spinge le sue disposizioni fino ad involuppare le affezioni private e gli interessi delle famiglie.

Ma se poi l'onorevole Catucci estendesse i suoi scrupoli al caso in cui la disposizione di un testatore dovesse acquistare pubblicità, e operare effetti esteriori, ed assumesse in sostanza i veri caratteri di opera pia, allora l'onorevole Catucci, me lo permetta, dovrebbe essere interamente d'accordo con noi e subordinare codesta opera pia alla legge comune ad opere simili. La ragione legislativa in questo caso si congiungerebbe alla ragione esegetica, affinché le disposizioni fin qui discusse dovessero convenientemente applicarsi. Dico convenientemente per sempre più acquietare l'onorevole Catucci, in quanto che è già stabilito nell'articolo 4 della presente legge che, se il testatore avrà regolata la propria fondazione e ordinata l'amministrazione governativa, non potrebbe certamente ammettersi che vi s'introducesse anche la ingerenza amministrativa del Governo.

Distinti così quei due casi che possono unicamente configurarsi, io domando: come mai sarebbe possibile andare oltre coi dubbi promossi dall'onorevole preopinante? Ed invero sembra inconcepibile una istituzione anfibia, la quale cioè appartenga e non appartenga alla classe delle opere pie.

Quando mai accadesse che un testatore stravagante facesse lasciti non eseguibili tali quali, e proibisse la ingerenza di un'autorità qualsiasi nelle sue disposizioni, egli farebbe cosa cotale da ritenersi come non iscritta, nè sarebbe possibile di accogliere il lascito tra le opere pie dirette alla utilità ed ai vantaggi del pubblico.

Ma tranne codesto caso, siccome la legge nostra non accorda al Governo ed alla ingerenza amministrativa d'intrudersi attivamente nelle fondazioni bene ordinate, i dubbi dell'onorevole Catucci restano dileguati dalla legge medesima, la quale allora non parla di altro che di quell'alta vigilanza che ogni Governo deve necessariamente avere su tutte le istituzioni pubbliche, ed a cui nessuna società civile saprebbe rinunciare.

Non tema l'onorevole preopinante di questa sorveglianza; essa non è ostica ai fondatori, essa dovrebbe essere benefica alle istituzioni. Forse un cattivo Governo potrebbe ingerirsi indiscretamente e a mal tempo; ma in paesi costituzionali, e con un Governo qual deve esser quello del regno d'Italia, simili inconvenienti non devono temersi. (*Bene!*)

**SANTOCANALE.** Vorrei prendere la libertà d'appoggiare l'emendamento e di estenderlo.

Le istituzioni private possono essere destinate ad utilità privata e possono essere destinate ad utilità pubblica.

Sarei d'avviso che quanto alle istituzioni private resti proibita l'ingerenza governativa, ma che quando un'istituzione è diretta a vantaggio pubblico, ossia ad utilità di persone di genere incerto, la ingerenza e sorveglianza sia conceduta al sindaco solamente. Per le prime, che favoriscono persone o famiglie che hanno un'azione civile, vi sono le leggi, vi sono i magistrati ordinari. La sorveglianza, la ingerenza, sono d'avviso che non hanno luogo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pica ha la parola.

**PICA.** Il concetto fondamentale di questa legge si è quello di rispettare la libertà di privati fondatasi in concorso con la pubblica utilità, e mi parve che questo concetto fosse veramente raggiunto dalle disposizioni che nella legge eransi inserite. Respingo quindi l'emendamento che ora è proposto e mi bastano due sole osservazioni.

L'una è quella già detta dall'onorevole relatore della Commissione, cioè che non vi può essere nella società civile nessuna istituzione la quale possa sfuggire alla suprema vigilanza del Governo.

La seconda si è che, a termini delle disposizioni delle nostre leggi civili vigenti, non vi può essere alcuna istituzione che direttamente o indirettamente importi l'obbligo di conservare e restituire i beni a persone non nate anzi neppure concepite all'epoca della morte del disponente; sarebbe una vera sostituzione fedecommessaria mascherata sotto la forma d'una pia istituzione.

Aggiungerò che anche secondo le norme della nostra legge civile, qualunque clausola che fosse inserita nelle disposizioni, sia tra vivi, sia di ultima volontà, che fosse contraria all'ordine pubblico, si avrebbe come non

iscritta; e tale sarebbe certamente ogni clausola diretta o a sottrarre i beni consacrati ad un'opera dalla suprema tutela governativa, o indirizzata a dare a questi beni una destinazione che non fosse più in armonia con le istituzioni ed i bisogni sociali.

Quindi io credo che la Camera debba respingere questo emendamento che sconvolge l'economia della legge.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Catucci.

**CATUCCI.** Risponderò prima all'onorevole Pica, di poi alle osservazioni fatte dall'onorevole Panattoni.

Non è al certo, o signori, una disposizione fedecommessaria quella con la quale il fondatore mette nella sua disposizione la clausola della decadenza di cui discorriamo, invece è una disposizione sotto condizioni; cose ben distinte fra loro; nè io debbo qui sviluppare gli elementi costitutivi che l'onorevole Pica conosce assai meglio di me.

In quanto poi alle belle osservazioni presentate dall'onorevole Panattoni, prego la Camera di concedermi pochi momenti di attenzione.

Per vero, se si trattasse di quell'ingerenza di che parlava l'onorevole Panattoni, io volentieri accetterei le sue osservazioni, ma la cosa nella specie va diversamente, poichè la legge nel proposito, parlando d'ingerenza, esprime tutti i poteri del Governo e del Consiglio provinciale, cioè esame di conti, esame di personale ed altro simile, il che senza dubbio forma l'ingerenza espressamente vietata dal fondatore, e non quella ingerenza di cui ha parlato l'onorevole Panattoni.

Dissi, o signori, che l'ente morale non possa andare esente dall'ingerenza governativa; rispondo: bisogna distinguere appunto i limiti dell'ingerenza.

Io ammetto che su di un ente morale qualunque il Governo ha il diritto di vigilanza, ma io non intendo di escludere ciò dal mio articolo proposto; intendo invece escludere l'ingerenza governativa nel senso che il Governo possa prendere parte nel solo limitato caso privato; può ben dar vita ad un ente superiore, ad un corpo morale, ma nella sua sfera, nelle limitate attribuzioni.

Diffatti può bene un cittadino formare un Codice di regole per l'esatta amministrazione dell'istituto di beneficenza che egli vuol costituire; istituto che viva una vita non peritura avente per sacro scopo di somministrare dei mezzi ai poveri, perchè s'instruiscano nelle scienze o nelle arti, perchè si maritino le povere donzelle, ed altre simili caritatevoli operazioni.

Al certo quest'istituto costituisce un ente morale; ma intanto il fondatore avrà espressa la sua volontà di volere a capo dell'amministrazione, per esempio, il sindaco *pro tempore* del comune, o il parroco del comune medesimo, con la clausola della formale decadenza e del ritorno dei beni alla sua famiglia.

Io domando, o signori, quale irregolarità in questa pia istituzione? Qual bisogno del Governo di voler prendere ingerenza? Se il sindaco o il parroco, lungi di usare del mandato ricevuto, occupasse il danaro al turbamento dell'ordine pubblico, o per altra offesa dello Stato, in questo caso, ed in altri simili, il Governo avrà il di-

TORNATA DEL 24 GIUGNO

ritte di punire e l'uno e l'altro, ma mai d'ingerirsi nell'esame di vedere se la volontà dell'estinto sia cppur no fedelmente eseguita.

Persuadiamoci, signori, sia qualunque la forma in cui l'istituto di beneficenza nel suo esercizio rechi danno alla morale pubblica, alle leggi fondamentali dello Stato, all'infuori di ciò, il Governo non può, non deve guardare i fatti, le operazioni della pia istituzione; e soggiungo, che si esegua o non si esegua la pia opera, il Governo non può e non deve entrare, quando il fondatore lo ha espressamente detto di non volere, cioè, che esso Governo per qualunque siasi motivo prenda alcuna ingerenza.

Non sono poi dell'avviso dell'onorevole Panattoni quando diceva che non può esistere ente morale su del quale il Governo debba prendere ingerenze, poichè io rispondo che un Governo, quando vi esiste la legge del fondatore in contrario, può prendere ingerenza, ma limitatamente quando l'ente morale offende il Governo.

Non si dica poi, o signori, che il privato non possa costituire un ente morale: vi ha nelle società civili delle funzioni che a prima giunta ci sembrano non vere, ma pure esse stanno. Diffatti come mai avviene che i monaci isolatamente sono incapaci, ed intanto riuniti in congregazione costituiscono una capacità giuridica e civile? Come va che molte incapacità, come molti monaci formano poi una capacità? Così un cittadino del Governo. Vi hanno dei cittadini i quali non hanno mai avuto fiducia nei Governi; e noi pure sappiamo che sia giusto quanto si voglia un Governo, spesse fiate, e la colpa non è dei Governi, in cui in fatto di amministrazione commettono delle irregolarità, e quindi noi troviamo in diverse tavole di fondazione l'espresso divieto dell'ingerenza governativa. Io accetto le osservazioni degli onorevoli Minghetti e Panattoni, nel senso che il Governo può sempre usare vigilanza, ma non ingerenza, la quale è ben distinta cosa dalla prima; ma siccome la cegge che discutiamo parla dell'ingerenza, e si dispone che essa può e er citarsi su tutti gli enti morali, io per convinzione intima sostengo che no, quando così ha voluto il fondatore.

Signori, e lo dico con tutta la franchezza, se respingete il mio articolo, possibilmente, chè voglio sperare non sia cosa probabile, renderemo in avvenire ben rare queste pie istituzioni. Per queste ragioni io spero che la Camera voglia adottare il mio articolo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Santocanale ha proposto un emendamento all'articolo presentato dall'onorevole Catucci. È così concepito:

« Nelle istituzioni private non avrà luogo qualunque ingerenza del Governo, ove sia esclusa dal fondatore. Quando la istituzione è diretta a pubblica utilità o a persone di genere incerto, avrà sorveglianza il solo municipio e per esso il sindaco che lo rappresenta. »

L'onorevole Catucci accetta quest'emendamento dell'onorevole Santocanale?

**CATUCCI.** Non l'accetto.

**PRESIDENTE.** Pongo adunque ai voti separatamente le due proposte.

Comincerò da quella dell'onorevole Catucci. La rileggo. (*Vedi sopra*)

Questa proposta quando venisse accettata costituirebbe l'articolo 39 della legge.

La metto ai voti.

(Non è ammessa.)

Pongo ai voti quella del deputato Santocanale.

**MINGHETTI, relatore.** La Commissione non l'accetta. (Non è ammessa.)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Maresca ha inviato il seguente articolo:

« Le amministrazioni di opere pie legate per testamento ad ecclesiastici, i quali con esse fossero insigniti di titoli di rettori o cappellani, o che hanno amministrato il sacramento della penitenza al testatore, sono attribuite ai Consigli comunali. »

L'onorevole Maresca ha facoltà di parlare.

**MARESCA.** Io non ho bisogno di sviluppare il mio articolo. La sua ragionevolezza apparisce evidente per poco che uno si faccia a riflettere alle tendenze clericali. San Paolo era buon cristiano, e rifuggiva dalle amministrazioni. Lo scopo che mi ha indotto a questo emendamento è di rimediare a moltissimi abusi.

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta l'articolo del deputato Maresca?

**MINGHETTI, relatore.** La Commissione crede che la proposta avrebbe dovuto venir prima; essa evidentemente non può fare materia di una disposizione transitoria. La Commissione quindi oppone la questione pregiudiziale.

**PRESIDENTE.** Il deputato Maresca insiste ciò nullameno nella sua proposta?

**MARESCA.** Sì.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti prima la questione pregiudiziale.

*Voci a sinistra.* Non l'abbiamo inteso: non si sente!

**CAPONE.** Si rilegga.

**PRESIDENTE.** Ne do adunque nuova lettura. (*Vedi sopra*)

La Commissione ha proposto l'eccezione pregiudiziale contro quest'articolo.

Pongo ai voti la questione pregiudiziale.

(È approvata.)

Si procede alla votazione per scrutinio segreto su questa legge.

(*Si procede all'appello nominale.*)

**CRISPI.** (*Interrompendo*) Era stata riservata la questione del Consiglio di Stato al fine della legge. (*Rumori*)

*Voci.* Non si può interrompere l'appello nominale.

**PRESIDENTE.** Nessuno ha chiesto la parola, nessuno ha fatto proposte che riguardassero codesta questione. È verissimo che, pendente la discussione degli scorsi giorni, qualche deputato, accennando alle relazioni tra la presente legge e il Consiglio di Stato, si era riservato di formulare una proposta quando si tratte-

rebbe delle *Disposizioni transitorie*. Ma il fatto è che, quantunque e ieri ed oggi sia stato lungamente discusso delle *Disposizioni transitorie*, non fu proposto emendamento alcuno od articolo che si riferisca al Consiglio di Stato.

(*Si prosegue l'appello nominale per la votazione della legge.*)

Risultamento della votazione:  
 Presenti e votanti . . . . . 223  
 Maggioranza . . . . . 113  
 Voti favorevoli . . . . . 168  
 Voti contrari . . . . . 55

(La Camera approva.)

**DOMANDE DIVERSE E SPIEGAZIONI: CONSIGLIO AMMINISTRATIVO DI NAPOLI; INSEGNAMENTO SUPERIORE NELLE PROVINCIE NAPOLITANE; FATTI AVVENUTI NELL' UNIVERSITÀ DI PAVIA.**

**CAPONE.** Io chiedo la parola per fare una semplicissima domanda al presidente del Consiglio, alla quale credo sia utile una pronta ed esplicita risposta.

La Camera sa che esiste in Napoli una sezione del Consiglio di Stato sotto il nome di *supremo Consiglio amministrativo*; sa del pari che a questo Consiglio è deferita la decisione in ultima istanza delle quistioni di contenzioso amministrativo.

Per circostanze sopravvenute, il numero dei componenti quel Consiglio si trova talmente stremato che gli riesce impossibile di potere adempiere agli obblighi che la legge gli ha affidati. Da questo nasce il grandissimo inconveniente che gli affari rimangono sospesi ed irrisolti.

Or fra questi contasene moltissimi che concernono questioni di promiscuità, le quali quistioni interessando grandemente assai comuni delle provincie napoletane, la risoluzione di esse è attesa dalle popolazioni interessate con grandissima premura ed ansia.

Quest'ansia è poi giustificata anche da un'altra considerazione, che cioè se passa la stagione attuale, anche avvenendo il desiderato scioglimento delle promiscuità, sarà difficile nel maggior numero di quei comuni procedere alla quotizzazione delle terre del demanio comunale, che le leggi amministrative dell'antico regno autorizzano in pro delle classi povere.

Questo basta perchè la Camera intenda quanto urgente sia il provvedere a che il supremo Consiglio amministrativo di Napoli sia posto sollecitamente in grado di compiere gl'incarichi affidatigli dalle leggi.

Quindi è che io rivolgo calda preghiera all'onorevole presidente del Consiglio perchè assicuri le popolazioni napoletane promettendo di provvedere al più presto possibile al caso espostogli.

**ABATEMARCO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Parli.

**ABATEMARCO.** Io pure appoggio vivamente la proposta dell'onorevole Capone.

Come fo parte del supremo Consiglio amministrativo in Napoli, posso dire che esso è ridotto a soli quattro consiglieri, perchè essendo io venuto alla Camera, ed un altro suo componente essendo per venire al Senato, non si troveranno più che quattro membri presenti, mentre se ne richiedono cinque per deliberare.

Il faciente funzioni da presidente ha diretto al signor ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, un rapporto, affinchè si supplisse alle assenze, e così si potesse accelerare il disbrigo degli affari, di cui vari sono molto urgenti, e perciò prego anche io l'onorevole ministro a volere affrettare questo provvedimento.

**BATTAZZI, ministro per l'interno.** Domando la parola.

Io debbo dire che veramente il personale del Consiglio amministrativo di Napoli per molte circostanze è ridotto ad assai piccole proporzioni ed ha bisogno di un numero maggiore di membri, se non in modo assoluto per poter spedire gli affari, almeno per poterli spedire con maggiore celerità.

Io non mancherò di nominare qualche altro membro, appunto perchè la spedizione degli affari possa essere sufficientemente pronta.

Io non potrei prendere impegno di compiere intieramente la pianta del personale, perchè non vorrei in questo modo pregiudicare la questione che dovrà essere discussa dal Parlamento nella prossima Sessione...

**CRISPI.** Domando la parola.

**BATTAZZI, ministro per l'interno...** circa l'ordinamento del Consiglio di Stato. Secondo le idee del Ministero, forse si dovrà sopprimere questo Consiglio, come si dovranno sopprimere tutti gli altri che sono negli altri siti. Se oggidi si facessero molte nomine, ne verrebbe l'inconveniente che, quando la Camera adottasse questo pensiero, ci troveremmo avere molti funzionari senza che possa darsi loro un corrispondente ufficio.

Io adunque prendo l'impegno di fare le nomine che possano essere necessarie per la pronta e sollecita spedizione degli affari; ma non potrei prendere quello di completare il numero dei membri del Consiglio superiore amministrativo.

**PRESIDENTE.** Il deputato Crispi intende parlare su questo incidente?

**CRISPI.** Sì signore.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**CRISPI.** Giusto per non pregiudicare la questione del riordinamento di un Consiglio di Stato in tutto il regno, io pregherei l'onorevole presidente del Consiglio a volere usare un altro sistema nel provvedere a ciò che è stato l'oggetto dell'interpellanza dell'onorevole Capone.

Comprendo che il supremo Consiglio amministrativo di Napoli, come attualmente si trova, non può disimpegnare tutti gli affari che gli sono commessi. Ma comprendo altresì che il giorno in cui la Camera avrà decretato un solo Consiglio di Stato in Italia, sarebbe bene

TORNATA DEL 24 GIUGNO

che si trovasse un personale da collocare minore di quello che attualmente esiste, acciocchè non fosse aumentata l'enorme cifra delle aspettative e delle disponibilità.

Io credo che ci sarebbe un mezzo per supplire alle lacune di quel Consiglio senza venire a nomine nuove, o questo mezzo sarebbe quello di chiamarvi a sedere o alti funzionari pubblici o membri della Corte dei conti o qualche consigliere della Cassazione. In questo modo il servizio sarebbe fatto da individui i quali figurano già nel bilancio dello Stato, e senza l'aggiunzione di una nuova spesa.

**RATTAZZI, ministro per l'interno.** Ma è appunto questo che intende di fare il Ministero; non intende di fare nomine nuove. Se vi sono impiegati in aspettativa od in disponibilità i quali possano adempiere a quelle funzioni, è precisamente intenzione del Ministero di impiegarli in questo modo.

**CAPONE.** Riprendo la parola per ringraziare il presidente del Consiglio per la prima parte della sua risposta, cioè per la sua promessa di provvedere sollecitamente a che il Consiglio si possa trovare in grado di adempiere agli uffici cui è chiamato.

Non posso però non fare le più ampie riserve circa quanto gli è piaciuto annunciare alla Camera intorno alla meditata soppressione del supremo Consiglio amministrativo di Napoli. Credo che l'onorevole presidente del Consiglio dovrà meditare ben lungamente prima di far ciò, massime finchè non sia altrimenti ordinata la materia del contenzioso-amministrativo. Ma siccome non è ora il momento opportuno di trattare questa questione, così mi riservo di farlo in altra circostanza.

**PRESIDENTE.** L'incidente non ha altro seguito.

**MASSARI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MASSARI.** Vedendo al suo banco l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, lo prego di volere dare risposta ad una breve domanda che io intendo fargli, della quale, del resto, conformandomi agli usi di cortesia che non devono essere dimenticati nemmeno tra avversari politici (*Ilarità*), mi sono fatto un debito di dargli privatamente contezza.

Io so che l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, o almeno così mi venne assicurato, intende di provvedere al riordinamento delle scuole universitarie in tutto il regno, e segnatamente nelle provincie meridionali. Allorchè un mese fa io mi trovai in una di quelle provincie che, come possono facilmente indovinare, è quella di Bari, si diffuse in quella città la voce che il Ministero intendesse di negare ad essa le scuole universitarie.

La notizia acquistò tal credito che il delegato di pubblica istruzione delle Puglie si credette in debito di doverla smentire con manifesto stampato.

Ciò nonostante, siccome la voce dell'onorevole ministro deve avere ed ha naturalmente sulle popolazioni maggiore autorità di ciò che abbia quella di un sem-

plice delegato, così io lo prego a volermi dire se questa voce abbia, oppur no, il minimo fondamento.

Posso assicurare l'onorevole ministro che questa mia domanda non è punto motivata da semplice e vana curiosità, ma bensì dal desiderio di togliere qualunque ragione di agitazione in una nobilissima città del nostro regno italiano.

**MATTEUCCI, ministro per l'istruzione pubblica.** Domando la parola.

Io ringrazio l'onorevole avversario Massari dell'occasione che mi offre di dargli degli schiarimenti sopra la futura condizione delle Facoltà universitarie di Bari, Aquila, Catanzaro, Salerno.

Comincio dal dichiarare che considero come una fortuna per le provincie napolitane e per l'Italia il non aver mai avuto che una sola Università.

**MELCHIORRE.** Domando la parola.

**MATTEUCCI, ministro per l'istruzione pubblica.** Per quanto quella Università sia stata per molto tempo in languore, era chiaro che doveva pur giungere il momento in cui quell'Università, come centro di una così vasta parte d'Italia, posta in una grande metropoli, avrebbe finito per essere una grande istituzione, come spero lo sarà e come è già in gran parte. Tutti i ministri che verranno al dicastero dell'istruzione pubblica avranno certamente cura di completare quella Università, nella quale si raccolgono già quasi i più grandi ingegni d'Italia, ed alla quale il Governo dà grandissimi mezzi appunto per metterla prontamente al livello delle altre Università d'Italia, e in grado di provvedere ai bisogni di quella grande parte del regno.

I Governi passati avevano talmente il senso di questa verità, che cioè una grande Università è un centro di lumi e di libertà, che avevano fatto di tutto per ridurre quella di Napoli al silenzio. Io mi ricordo di non aver potuto, al tempo del congresso scientifico, trovarvi nè un insegnamento aperto, nè gabinetto provveduto; nulla insomma che indicasse che vi era una Università. Si diceva che era una Università di perfezionamento, ma in fondo essa languiva o era spenta. Quel cattivo Governo aveva talmente il senso di ciò che sarebbe divenuta l'Università presente che, cosa curiosa! (e l'assolutismo ne ha sempre delle cose curiose che vanno studiate) non si era accorto di ciò che faceva lasciandole nascere allato il libero insegnamento.

**CAPONE.** Domando la parola.

**MATTEUCCI, ministro per l'istruzione pubblica.** Questo libero insegnamento è quello che ha salvato le provincie napolitane dall'abbrutimento in cui certo quel cattivo Governo le avrebbe abbandonate.

Io non credo che, meno alcune eccezioni, di cui alcune risplendono ancora in questa Camera, il libero insegnamento sia stato in Napoli quello che realmente esso debbe essere; ma pure lo tollererò il Governo per non avere l'Università. Il libero insegnamento allora diventa una gran cosa quando ha accanto a sè un insegnamento ufficiale a cui fa concorrenza; lasciato solo, meno qualche eccezione, lo ripeto, finisce per essere un

corpo di ripetitori, una bottega per preparare agli esami.

Ma il Governo borbonico non si era limitato a questo; aveva fatto qualche cosa di più, aveva stabilito delle Università in quasi tutti i licei. Non c'erano solamente quelle antiche Facoltà di cui parlò l'onorevole Massari, ma s'era finito per mettere delle Facoltà universitarie per tutto, cioè in nessun luogo; si era disfatto l'alto insegnamento a forza di dire che se ne dava molto e per tutti. Noi siamo tornati oggi a quello che le cose devono essere, ed è appunto perchè Napoli è centro di una grande popolazione, che finirà per essere una delle grandi Università, forse la prima del regno.

Queste premesse accennerebbero a lasciar credere all'onorevole Massari che io sia per dargli una risposta contraria a quella che veramente ho intenzione di darle.

Le Facoltà universitarie, di cui parla l'onorevole Massari, di Bari, di Catanzaro e Aquila, hanno la loro ragione di essere.

Sono queste grandi città e centri di grandissima popolazione, e nel difetto di strade di comunicazione nell'ex-regno di Napoli fra questi centri e la capitale sarebbe impossibile richiedere che tutti gli studenti, e soprattutto certi studenti di cui parlerò fra momenti, dovessero andare all'Università di Napoli. Vi sono degli studi pei quali non si può assolutamente esigere che si vada ad una grande distanza e a fare grandi spese; sono gli studi di notaio, di perito, ingegneri, di flebotomi, di levatrici.

È dunque intenzione mia, ed ho a tale effetto richiamato tutte le carte presso di me ed invitato l'egregio De Renzi a studiare la quistione; è intenzione mia di aggiungere a quei licei un certo numero di scuole le quali valgano appunto, e specialmente, a preparare a queste professioni di cui ho parlato, e probabilmente anche ad istituire un certo numero di scuole preparatorie.

Questa seconda parte non è abbastanza chiara nella mia mente, perchè sa ognuno che le Facoltà provinciali di Francia languiscono, e perchè ci mancano gli uomini da preporre agli alti insegnamenti; ma quello che è chiaro si è che in queste località si devono mettere, oltre i licei, alcune scuole per quegli studi che debbono apparecchiare alle professioni di cui ho parlato.

Spero che l'onorevole Massari sarà contento, del resto non posso dirgli nè promettere di più.

**PRESIDENTE.** Pare che qualcuno ha domandato la parola, ma faccio osservare che non è all'ordine del giorno questo argomento.

**GALLENGA.** Perdiamo il tempo.

**PRESIDENTE.** Il deputato Massari ha fatto una domanda al ministro, il ministro ha risposto...

*Voci.* Basta! basta!

**PRESIDENTE.** Io non posso lasciare che la discussione continui.

**BONGHI.** Io voglio dirigere un'altra breve domanda al ministro dell'istruzione pubblica.

**PRESIDENTE.** Per un'altra domanda ha la parola.

**BONGHI.** Poichè è assente l'onorevole Boggio che aveva annunziato all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica un'interpellanza sui fatti che allora stavano accadendo e oramai sono accaduti nella Università di Pavia di cui è stata ordinata la chiusura, e poichè un'ultima deliberazione degli studenti di quella città si conchiude con parole molto poco misurate e rispettose verso l'onorevole deputato lontano, io mi credo in debito di protestare in nome suo contro il diritto assunto da chi ha scritta e fatta stampare quella deliberazione così poco riverente per l'Assemblea stessa dei rappresentanti della nazione, e di porgere insieme sin da ora all'onorevole ministro occasione di dare alla Camera quegli schiarimenti dai quali possa apparire che egli stesso non ha nessuna parte di colpa nei fatti dolorosi e rincrescevoli che hanno avuto da ultimo luogo in una Università che è la seconda del regno per frequenza di studenti ed una delle prime per antica e nuova illustrazione.

È certo che gli studenti dell'Università di Pavia hanno trascorso ogni limite; è certo che nelle pubblicazioni che sono state fatte, debitamente o indebitamente, a lor nome hanno affacciato delle pretensioni illegali, irriverenti, non solo verso il Governo, ma persino verso l'Assemblea. Essi infatti vi protestano contro alcune leggi che pur sono leggi dello Stato, e ne chiedono in modo violento ed assoluto la revocazione.

Pure debbo per obbligo di giustizia aggiungere che, se le informazioni a me giunte sono esatte, il ministro dell'istruzione pubblica ha egli dato occasione alla perturbazione degli spiriti in quell'Università; l'ha fatto di sicuro per amore di bene; ma avrebbe pure preteso dagli studenti quello che a termini della legge non avrebbe avuto diritto di esigere: avrebbe voluto imporre, perchè fossero ammessi a prender laurea nella Università di Parma, delle mutazioni che non aveva diritto d'impor loro.

Sarei contentissimo di sentire che le mie informazioni non fossero perfettamente esatte e che il ministro dell'istruzione pubblica non abbia operato nel modo che il rettore dell'Università di Pavia ha fatto credere agli studenti che operasse, come parecchi professori della Università persino hanno creduto che egli abbia operato. Ad ogni modo ecco le informazioni mie.

Il ministro dell'istruzione pubblica avrebbe con una nota del 13 del mese dichiarato che gli studenti i quali volessero condursi in un'Università dell'Italia centrale a prendervi la laurea dovessero chiederne licenza a lui; senza quella non sarebbesi potuti ammettere dai rettori di quell'Università. Gli studenti ricalcitrarono contro questa pretensione e protestarono contro, e davvero io non potrei negare che avessero ragione a farlo. Vista questa opposizione e l'eccitazione che ne nasceva nello spirito degli studenti, il ministro avrebbe receduto dalla sua decisione e si sarebbe contentato di meno. All'assenso del ministro surrogò l'assenso del rettore della Università di Pavia; ma continuò a volere che senza

TORNATA DEL 24 GIUGNO

questo assenso del rettore di Pavia, il rettore di Parma non potesse ammettere gli studenti di Pavia agli esami di laurea.

Ora, sia che si volesse il permesso del ministro, sia che si volesse quello del rettore di Pavia, è evidente che in un caso come nell'altro si richiedeva dagli studenti quello che non si era in diritto di richiederne. Poichè, e fortunatamente, ci han delle Università nell'Italia centrale in cui si paga meno che non nelle Università dell'Italia settentrionale.

*Una voce.* Fortunatamente.

**BONGHI.** Sarà fortunatamente per quelli che pagano meno e che riscuotono di più; ma è senza dubbio uno sconcerto gravissimo che in un'Università si paghi pressochè il doppio e anche più di ciò che si paga in un'altra Università distante di poche miglia. Questo davvero è un così strano disordine, che non c'è che a meravigliarsi che sia durato due e più anni. È evidente che bisogna diminuire le tasse in un luogo o aumentarle nell'altro, perchè in ciò è impossibile una disparità di norme e di regolamenti. Ma poichè quella disparità c'è, poichè non vi si è ancor riparato, è chiaro che gli studenti non hanno bisogno di arrivare alla fine dei loro studi per intendere che val meglio pagare la laurea 200 lire che non pagarla 800. È naturale adunque che preferiscono per gli esami di laurea l'Università di Parma a quella di Pavia.

Quali erano le condizioni alle quali dovevano soddisfare per essere ammessi agli esami nell'Università di Parma? Nessun'altra che quelle richieste dalle leggi dell'Università di Parma; il Ministero non poteva imporre loro nè che presentassero a Parma quegli attestati che non sarebbero stati necessari in Pavia, nè che non potessero essere accolti agli esami in Parma senza il permesso suo o quello del rettore di Pavia. Spero adunque che le informazioni dietro le quali ho affermato tutti i fatti sinora addotti non siano esatte; spero che l'onorevole ministro possa provare che la sua prima nota ministeriale o non fosse quale mi è stata riferita, o, essendo tale, non attentasse al diritto degli studenti; spero persino (ciò che davvero mi pare impossibile) che egli possa riuscire a dimostrare che, essendo la decisione presa nella sua prima nota legale e legittima, l'esserne esso receduto nella seconda nota non sia stato un atto di debolezza, una rinculata, una incoerenza.

Diffatti, se la prima nota era conforme alla legge, è stata una debolezza l'averla ritirata; se era illegale, è stato un sopruso l'averla mandata. E se le due note sono amendue vere e non quali le ho riferite io, il ministro avrebbe colla seconda bensì mostrato di cedere, ma senza riconoscere il diritto che gli studenti avevano ed hanno di andare a Parma o dove vogliono a prendere gli esami di laurea, senza soddisfare ad altre condizioni che a quelle le quali siano richieste dalle leggi proprie dell'Università in cui gli esami sieno presi. Quando i fatti da me riferiti fossero veri, io non potrei davvero assolvere il ministro da ogni colpa nei fatti dolorosi che sono accaduti a Pavia; anzi, senza negare

che gli studenti abbiano ecceduto e progredito molto più oltre che la tutela del loro diritto non avrebbe voluto, dovrei recarne al Governo stesso la maggior parte di colpa.

**MATTEUCCI, ministro per l'istruzione pubblica.** Ringrazio l'onorevole Bonghi, come ebbi a ringraziare testè l'onorevole Massari, di avermi offerto l'occasione di dare alla Camera qualche schiarimento sopra un avvenimento realmente molto grave quale è stato quello della chiusura dell'Università di Pavia. La chiusura di una Università è sempre cosa assai grave, e non poteva essere deliberata se non per ragioni molto potenti e dopo maturo esame.

Come la Camera sa, e lo sa anche meglio in questi giorni giacchè si occupa appunto di un progetto di legge di parificazione di tasse universitarie, esiste un enorme conflitto nelle leggi scolastiche del regno. Quante provincie italiane si contano, tante leggi scolastiche e universitarie vi sono.

Fra queste differenze che esistono nelle legislazioni delle varie Università, v'è anche la differenza delle tasse. Questa non è neppure la più grave, scolasticamente parlando; è divenuta la più grave oggi perchè ha dato luogo a sconceri che potevano portare funestissimi effetti; ma ci sono altre differenze molto più nocive di questa pei buoni studi.

Stando le cose come sono, non c'era nessuna difficoltà; non v'aveva nulla di più naturale che gli studenti di Pavia, di Genova, di Torino, desiderassero d'andare a Parma, a Bologna, a Modena a prendere i loro esami, in quanto che colà pagavano molto meno che nella loro Università. Questo vantaggio esisteva fin dai primi anni dell'annessione; tuttavia non ne avevano approfittato. Soltanto nello scorso anno vi furono esempi di questo genere.

È sempre uno sconcio che gli studenti lascino i propri professori e vadano a prendere gli esami in altre Università; è cosa che ripugna agli studenti stessi, ma questa ripugnanza si vince quando vi è il vantaggio di pagare soltanto 200 o 300 lire invece di 700 od 800.

Il Ministero, seppe, venti o venticinque giorni or sono, che non si trattava più soltanto di quattro o cinque studenti di Pavia che volessero recarsi a prendere gli esami nell'Emilia, ma che si trattava dell'emigrazione dell'intera classe degli studenti di legge. Questa possibilità cominciava ad essere qualche cosa che doveva attirare la mia attenzione: un gran numero di scolari che vanno da una Università all'altra a laurearsi non è cosa bella nè naturale. Ma vi è di peggio.

In una delle Università dell'Emilia si è proceduto (credo di poterlo affermare) con molta leggerezza nell'ammettere alla laurea. Il Ministero ha saputo (e punirà chi ha mancato) che in alcune delle Università dell'Emilia si sono laureate persone che non avevano mai provato non solo di aver presi esami preparatorii, ma neppure di aver mai subiti esami di nessuna specie, nè fatti studi alle Università.

Non è questo il momento di discutere se si possa fare

senza regolamenti scolastici, e se tutto debba ridursi alla sola prova degli esami. Se questa discussione si facesse, io direi che credo non essere nè ora, nè per alcuni anni ancora, conveniente per l'Italia ridurre tutta la garanzia degli studi ai soli esami. I buoni e severi esami suppongono alto il livello degli studi, suppongono tutti gli insegnamenti forti di dottrina e di coscienza, e pur troppo questo non è sempre e per tutti.

In presenza dell'emigrazione della scolaresca di legge che da Pavia voleva portarsi a Parma a prendere gli esami, temendo si rinnovassero le agevolzze eccessive, il Ministero ha sentito che era dover suo non d'impedire che i giovani studenti da Pavia, da Genova o da Torino andassero a prendere gli esami a Parma, a Modena od a Bologna, ma di avvertire i rettori delle Università dell'Emilia che prima di ammettere questi giovani agli esami si assicurassero se avevano fatti gli studi che erano prescritti nelle Università da cui venivano, o quelli almeno delle Università dove andavano a laurearsi. Era impossibile domandare meno.

Nello stesso tempo, anche per un riguardo agli studenti (e la Camera può ben credere che un vecchio professore quale sono io non ha portato in queste emergenze altro che la maggiore benevolenza possibile verso la gioventù studiosa), si disse ai rettori delle Università di Pavia, di Torino e di Genova: diffidate gli studenti con un ordine del giorno, nel quale li avvertirete che coloro fra essi i quali vogliono andare a Parma, Modena o Bologna, arrivati là, troveranno questo piccolo inciampo, non un inciampo al diritto di andare dove possono spendere meno, ma quello che deriva dalla necessità di produrre delle prove di aver fatto gli opportuni studi e dati i necessari esami.

Non è ora il caso di dire alla Camera le cagioni dell'agitazione che da queste dichiarazioni ministeriali nacquerò. Non è in oggi che discutiamo nè la legge delle associazioni, nè altra questione politica; dirò solo che pur troppo, ed è un fatto gravissimo, alla scolaresca di Pisa e di Pavia si è attaccata una mal erba che fa gran male agli studenti. Niente di più malefico, niente di inventato con più malizia che di attirare la scolaresca nei *clubs* democratici, che immischiarli nella politica e di spingere gli studenti ad un mestiere che non è punto il loro. (*Segni di approvazione*)

Il fatto è insomma che la semplice dichiarazione da me accennata, il semplice ordine dato, che in fin dei conti non poteva essere più mite e più benevolo, ha scaldato la testa agli studenti i quali si posero a gridare che si volevano menomare e togliere di mezzo i loro diritti.

Le autorità si sono allarmate più di quello che dovestero, e sono corse qui dicendo che l'agitazione negli studenti era eccessiva, e che assolutamente non si poteva andare avanti con quelle misure.

Io risposi che le misure erano giustissime, che tutto quello che si poteva fare per portare il minore inciampo possibile al desiderio degli studenti era di concedere che invece di produrre al Ministero i documenti coi

quali si doveva provare che avevano i titoli necessari per essere ammessi agli esami, bastasse che questi documenti fossero presentati ai rettori delle Università. Era una dichiarazione piuttosto che una concessione, la quale però avrebbe dovuto bastare se tutto il male fosse stato, come essi dicevano, nelle tasse.

Come la Camera vede, il Ministero non ha ecceduto la legge quando ha ordinato che fossero presentati i documenti comprovanti gli studi e gli esami fatti, e non agì debolmente concedendo che questi documenti fossero semplicemente presentati ai rettori i quali ne riferirebbero in seguito al Ministero. Disgraziatamente, come dissi, l'agitazione era già nata ed aveva altre radici.

Per darvi una prova che l'agitazione degli scolari di Pavia non aveva l'origine delle tasse (perchè questa questione era già stata scartata), vi dirò che i laureandi erano 30 o 40 circa nella facoltà legale dell'Università di Pavia, e che le dimostrazioni sono state di 500 o 600, e le autorità hanno detto perfino di un migliaio; tutta la scolaresca adunque, e quello che non era anche scolaresca vi ha preso parte; e l'impulso a quelle giovani fantasie era già dato, e lo era al punto che si arrivò fino a tenere chiuse le porte dell'Università e a pubblicare per le stampe una relazione dei fatti di Pavia, che nessuna autorità scolastica poteva mai tollerare per il cinismo con cui è dettata, per il disprezzo che getta sopra ogni principio d'autorità scolastica.

La Camera conosce i documenti riprodotti su alcuni giornali con troppa leggerezza, imperocchè, quando si tratta di studenti, bisogna avere molto più riguardo di quello che quando si tratta di altre persone qualunque.

In questo scritto, che mi duole di dovere ricordare alla Camera, erano stampate queste parole:

« Ci opponemmo quindi che più oltre continuassero le lezioni, e chiuse le porte dell'Università formolammo in adunanza tenuta a ore undici la seguente protesta: revoca assoluta della nota ministeriale, e ciò per fare conoscere al Ministero che gli studenti vogliono l'abolizione delle tasse, ecc. » (*Movimenti*)

Non occorrono commenti che, in presenza di un linguaggio come questo, non era più possibile d'impedire che si applicassero le pene disciplinari contro chi vantando diritti fuori di posto o non contraddetti, mancava poi per un'aberrazione senza esempio ai più supremi e sacri doveri dello studente.

Io sono persuaso che nel 1793, quando la Francia era in piena rivoluzione, se uno scolaro della scuola politecnica avesse fatto qualche cosa di simile, gli sarebbe certo accaduto assai di peggio che non accadrà a quello di Pavia.

Quando gli studenti non hanno più disciplina, quando non rispettano più i loro professori, quando si vuole persino impedire che siano aperte le porte dell'Università, il non provvedere equivarrebbe a un permettere che si rovesciasse affatto ogni ordine scolastico.

Io noterò tuttavia che le misure prese, non per de-

bolezza, ma solo per benevolenza che si deve alla inesperta giovinezza, che è la eletta della nazione (perchè molte volte gli scolari sono travati per le cattive impressioni che ricevono o da una immaginazione troppo mobile e ardente, o per un mal inteso punto d'onore), furono misure le più miti possibili. Prima di tutto dirò che il ministro, se anche l'avesse voluto, non aveva dalla legge un'autorità sufficiente da potere applicare pene; infatti la legge dice: « la facoltà sola può proporre una delle punizioni che sono la sospensione dagli esami o la espulsione. »

In questo stato di cose era impossibile al Ministero di agire diversamente di ciò che fece, cioè invitare la facoltà legale a cui appartiene quel disgraziato studente a chiamarlo, sentirlo, farlo disculpare, e punirlo nel modo che credeva conveniente.

Ho convocato il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, sottoponendogli il caso, ed esso ha preso sopra ciò una risoluzione, che parve giusta anche al Consiglio dei ministri, quella, cioè, di nominare una Commissione d'inchiesta per riferire sull'estensione che aveva quell'agitazione, ed esaminare altresì fino a che punto quelle passioni così concitate potessero arrivare.

Un'altra azione più blanda, più paterna accompagnava questi atti.

Diressi al rettore una nota, che gli studenti potevano conoscere, nella quale esprimevo la speranza che gli studenti fossero per la massima parte estranei ai sentimenti della nota del Perelli, che a questa non si fossero associati, che il Perelli in ciò era forse solo, e che la grande maggioranza non era con lui.

Io non istò a dirvi, per onor mio, per onore del Governo e del paese, come queste disposizioni siano state accolte. Gli animi della scolarezza erano infiammati, le teste esaltate e traviate, e quando la Commissione d'inchiesta ha voluto presentarsi a compiere il suo mandato tutta la città di Pavia era sossopra, e non preparava alla Commissione, benchè composta di professori rispettabili e autorevoli, che un'accoglienza indegna, vergognosa, che certo il Governo non avrebbe potuto tollerare.

Quando le cose sono a questo punto, tutto quello che può fare un buon padre di famiglia, tutto quello che i padri saranno ben contenti che abbia fatto il Governo, specialmente trovandoci a soli dieci giorni dalla chiusura dell'Università, è di chiudere l'Università, e di provvedere poi per gli esami di coloro che non avranno commesso eccessi, nè mancato troppo manifestamente ai loro doveri.

Con questo io spero di aver risposto alle diverse interpellanze ed anche alle accuse che molto leggermente mi erano state fatte.

Non si è agito con debolezza, si è agito in conformità della legge; si è usato verso gli studenti tutta la benevolenza possibile, ed arrivati all'estremo punto si è fatto quello che restituisce la calma ad una città, fa cessare lo sfregio dell'autorità scolastica, salva i giovani da maggiori pericoli.

Approfitto di quest'occasione e della benevolenza della Camera per attirare la sua attenzione sopra due progetti di legge concernenti l'istruzione pubblica che essa ha davanti a sè.

Io credo che mai al mondo alcun ministro d'istruzione pubblica sia stato disposto a pregare un Parlamento con più ardore, con maggiore convinzione di quello che faccio io ora.

Avete una legge sulle tasse universitarie, cioè sulla ripartizione delle tasse, la quale appunto rimedia ai mali or ora accaduti a Pavia ed a molti altri inconvenienti. Non si tratta solamente, come dissi prima, di correggere la differenza delle tasse, che è divenuta in questa circostanza una grave causa di disordini, ma di togliere altri difetti nelle istituzioni scolastiche, che sono contrarie ai buoni studi più che non è la diversità delle tasse. Finalmente, pagare un po' più od un po' meno non è quello che importa principalmente per rialzare una volta gli studi in Italia.

Io spero che la Camera, colpita appunto dalla gravità dei fatti che sono accaduti, per prevenirli una volta per sempre non tarderà ad occuparsi delle leggi, d'altronde state dichiarate d'urgenza. Ce n'è pure un'altra, quella cioè delle scuole normali.

Non discuto ora del sistema di queste scuole, faremo a suo tempo questa discussione, se occorrerà; quello che mi importa ora è che la Camera si persuada che è impossibile di promuovere l'istruzione pubblica, di fare dei ginnasi e dei licei; è impossibile di rialzare il livello medio intellettuale della nazione, di questa nostra Italia (e ce n'è gran bisogno), senza istituire buoni ginnasi e licei.

Ci sono in varie parti d'Italia delle istituzioni scolastiche che rimediavano in qualche modo al male, ma oggi più che mai in presenza di questa grande diversità che esiste nelle provincie italiane, in presenza del bisogno più urgente che è quello dell'unificazione, nulla, io lo dico con la massima delle convinzioni, nulla può influire a questa unificazione politica di più che un corpo d'insegnanti i quali ricevono l'educazione in uno stesso luogo con metodi comuni.

Questo non è arrestare il genio degli Italiani, nè sono certamente io che vi proporrò mai di queste leggi; ma quando si tratta di maestri di ginnasio, non di accademici, non di professori; quando si tratta di maestri di latino, di lingua italiana, di geografia e di storia, è necessario che abbiano buoni metodi comuni, buona educazione, che siano buoni Italiani, se si vuole che gli studenti a cui infondono le loro massime diventino anch'essi buoni Italiani. (*Vivi segni d'approvazione*)

**PRESIDENTE.** Non essendovi alcuna proposta...

**ROMANO GIUSEPPE.** Domando la parola per l'ordine della discussione.

Vennero presso gli uffici due progetti di legge che hanno il medesimo obbietto, la vendita dei beni demaniali... (*Interruzione*)

**PRESIDENTE.** Permetta un momento.

Quanto alla domanda dell'onorevole Bonghi, alla

quale ha risposto l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, domando alla Camera se intende aprire una discussione.

*Voci.* No! no!

**BONGHI.** Io debbo rispondere all'onorevole ministro.

*Voci.* No! no!

**CRISPI.** Chiedo la parola.

**MASSARI.** Chiedo la parola sulla posizione della questione.

Qui non si tratta di aprire una discussione, si tratta solamente di permettere, se non altro, all'interpellante di esprimere se sia soddisfatto oppure no.

L'onorevole Crispi ha chiesto la parola allorchè il ministro ha accennato non so più a qual fatto; quindi anche egli mi sembra abbia diritto di parlare.

**PRESIDENTE.** Io non impedisco a nessuno di parlare, ma è mio debito interrogare la Camera se intenda procedere a discussione sull'incidente sollevato dall'onorevole Bonghi, giacchè codesta materia non è all'ordine del giorno; e se la Camera non delibera altrimenti, io debbo mantenere l'ordine da lei fissato.

Appunto perchè da varie parti ho inteso domandare la parola su codesta materia, mi trovo nella necessità di chiedere alla Camera se ella voglia alterare il suo ordine del giorno.

**BONGHI.** Perdoni, signor presidente, io non voglio ripetere quanto già dissi, solamente vorrei spiegare se io sia o no soddisfatto di quanto disse l'onorevole ministro.

**PRESIDENTE.** In tal caso la parola spetterebbe al deputato Crispi, che l'ha chiesta prima dell'onorevole Bonghi.

Interrogo dunque la Camera se ella voglia che si discuta sull'argomento proposto dall'onorevole Bonghi, o che si passi invece all'ordine del giorno, il quale porta la discussione sul progetto di legge per applicazione alle provincie napoletane della legge organica sul reclutamento militare.

Chi intende che si passi all'ordine del giorno si alzi. (Dopo prova e controprova la Camera non lo ammette.)

È dunque aperta la discussione sull'argomento messo innanzi dall'onorevole Bonghi.

Il deputato Crispi ha facoltà di parlare.

**BONGHI.** Mi perdoni, ma io...

**PRESIDENTE.** Ella parlerà dopo, prima è iscritto il deputato Crispi.

**CRISPI.** Io avrei desiderato che codesta questione si fosse impegnata, come già altre volte era stato detto, allorchè sarebbe venuta alla Camera la discussione delle tasse universitarie.

La questione suscitata dalla scolaresca di Pavia non è un fatto locale di quella città, ma è una questione generale che interessa tutte le Università del regno. Infatti ciò che si deplora in Pavia, avvenne anche in Palermo, in Messina, in Napoli, ed in quasi tutte le Università italiane.

Signori, si tratta di sapere se la scienza debba essere

gratuita, o se convenga che sia fortemente, duramente pagata. L'aumento delle tasse universitarie ha portato uno squilibrio nel sistema degli studi in tutti gli Atenei nazionali. È l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica indarno se lo dissimula, e, rispondendo all'onorevole Bonghi, tenta limitare la questione pavese ad un tumulto universitario, dicendolo provocato dal pretesto degli esami, ma la cui origine debbasi, a suo avviso ricercare in fatti differenti dalla natura dei medesimi studi.

Intanto è stato egli il primo, l'onorevole ministro della istruzione pubblica, nel farci l'esposizione delle cose seguite in Pavia, a cadere in contraddizione e a darci le cause vere di tutto ciò; giacchè, mentre ci diceva che il movimento di Pavia avrebbe prodotto un'emigrazione di studenti da quell'Università in altre del regno, un momento dopo ci annunciava che i laureandi non erano che 33 o 34. Ora, se coloro che chiedevano di laurearsi in altre Università fossero in sì piccolo numero, io non vedo come potesse temersi codesta emigrazione, e come l'annunziato tumulto e l'agitazione potessero mettere a cimento la sicurezza del paese. Il caso dunque non ha l'importanza che gli si è voluto dare, e la sua origine è tutta legittima.

Trovo altresì una contraddizione tra la narrazione degli avvenimenti fattaci da lui e quella che avemmo da testimoni che ultimamente furono in Pavia. È certo che il giorno 13 o 14 fu affisso in quell'Università un avviso, nel quale si diceva che per ordine del ministro nessun studente potesse muoversi per andare a laurearsi in altra Università del regno, senza un permesso del rettore e del ministro stesso. Vede quindi la Camera che tra quest'ordine e quello annunziato dal ministro, cioè che si volesse unicamente che gli scolari si fornissero dei certificati degli studi fatti, ci è una gran differenza...

**SANGUINETTI.** Domando la parola.

**CRISPI.** Ed anche questo ultimo ordine sarebbe stato organico, giacchè io non so perchè indirettamente si dovesse proibire a quei giovani di potere con minore spesa ottenere la laurea a cui aspiravano.

Quello che poi non potrei affatto passare sotto silenzio è l'imputazione di quello spirito d'insubordinazione che l'onorevole ministro crede di trovare negli studenti di Pavia, quando si sa da tutti che in questi ultimi giorni, e propriamente il 23 del mese, quando una Commissione d'inchiesta era stata mandata sui luoghi, non solo era cessata colà ogni agitazione, ma la studentesca si era completamente ravvicinata ai suoi superiori.

Ed in proposito di ciò non posso credere che l'onorevole ministro volesse fare delle Università del regno quello che furono nell'ex-regno delle Due Sicilie sotto Ferdinando Borbone. È impossibile che gli studenti non prendano parte al movimento nazionale, e che la loro educazione politica non debba farsi assieme all'educazione scientifica. Se noi volessimo ridurre le nostre Università alla disciplina dei conventi, allora an-

## TORNATA DEL 24 GIUGNO

dremmo al sistema balordo che fu in vigore sino al 1860 nelle provincie meridionali, dove un prete ed un commissario di polizia erano chiamati a dirigere e sorvegliare, non solo lo spirito, ma la morale condotta degli allievi delle Università. Coteste sono norme che, grazie a Dio, non devono più ritornare ora che il paese, passando attraverso una rivoluzione, è giunto a veder reudenti non solo gli spiriti, ma pur le coscienze dei suoi cittadini.

Se gli studenti di Pavia, per la circostanza tutta particolare che esistono in Italia altre Università, nelle quali i diritti di laurea sono a miglior mercato, chiesero di andar a prender i loro esami là dove loro meglio conveniva, il Ministero non aveva nulla a dire nè ad opporre. E qualora li avesse contrariati con ordini diretti, o con ordini indiretti, l'onorevole ministro avrebbe messo un inciampo di più al godimento di quella libertà necessaria all'esercizio di quei diritti che competono ad ogni cittadino.

Inoltre l'onorevole ministro avrà potuto conoscere, e ciò doveva ispirargli indulgenza, che se mai qualche inconveniente successe in Pavia, lo fu appunto per le misure state prese contro uno di quegli studenti, il quale, rappresentando i suoi colleghi, adempì all'incarico di dare un rapporto completo delle cose che erano colà avvenute. Ora se cotesti studenti si mossero, fu per principio di solidarietà verso il compagno. Essi non furono al certo spinti dal malefico genio al quale l'onorevole ministro accennava, ma piuttosto da un sentimento di generosità che nella gioventù non può non esistere.

E qui conchiudo e dirò alla Camera che i fatti avvenuti, e che sono stati oggetto della nostra discussione, dovranno essere ragione per essa, affinchè nella prossima discussione della legge sulle tasse universitarie volesse togliere non solo le differenze che esistono nelle varie Università, ma adottare un sistema dal quale risulti il principio della gratuità della scienza, e non della scienza pagata, alla quale coloro che mancano dei mezzi di fortuna non possano partecipare.

*Voci a destra.* Ne parleremo.

**BONGHI.** Quanto a me, giacchè mi accade di dover parlar dopo l'onorevole Crispi, m'importa dichiarare che non potrei punto acconsentire a scolpare in tutto gli studenti di Pavia da tutti gli eccessi nei quali sono trascorsi, nè possono esserne scusati affatto, perchè l'incentivo n'è venuto loro in parte, secondo me, dagli errori commessi dall'onorevole ministro, nè credo che l'opinione politica introdotta ed organizzata nelle Università possa produrre altro effetto che di sciupare tutta quanta la gioventù italiana, e levarci ogni speranza di veder rifiorire gli studi, tanta parte della civiltà, dell'avvenire, delle glorie nostre.

Io sono stato nell'Università di Pavia, conosco quei giovani e so che sono giovani eccellenti, pieni d'amore per gli studi, pieni d'ardore pel paese; ma appena l'agitazione politica comincia nell'Università, e in qualunque Università è il medesimo, vi turba e vi scompiglia

gli spiriti, li caccia da una deliberazione sconsigliata in un'altra più sconsigliata, e non ristà mai il giorno dopo là ove tutti volevano che restasse il giorno innanzi. La fantasia dei giovani è più bollente di quella degli uomini maturi, ed anche queste sono poco ferme e sicure quando sono aggirate in un moto di associazioni, di riunioni e di deliberazioni politiche. Pensate di che qualità debbano essere le fantasie dei giovani. Dopo una settimana di ciclio politico si trovano sbalestrati da un vortice di idee e di sentimenti, che si arruffano insieme, ad atti ai quali ciascuno di quelli i quali hanno finito coll'acconsentire, sarebbero stati alienissimi ai principii; ad atti contro i quali ciascuno di loro avrebbe protestato con tutta la forza dell'animo suo se avesse saputo il primo giorno a qual termine sarebbe giunto nella via in cui si è trovato gittato. *(Bene!)* Nè si tema che, impedendo questo rigoglio di vita ed agitazione politica nelle Università, gli animi dei giovani si infiacchiscano, si intiepidiscano e diventino disadatti, nelle necessità della patria, a correrle in aiuto, con generoso slancio. Anzi è la continua, vuota e ciarlera agitazione che sciupa quegli animi, li stanca, li sofistica, li menoma, li annulla.

E mi si permetta di soggiungere, che secondo me, non soltanto ora, ma da un pezzo le autorità accademiche di quell'Università si comportano poco lodevolmente in due modi. I professori non vi s'affiatano abbastanza coi giovani; non se gli avvicinano, nè si avvicinano ad essi; non li amano abbastanza; quindi non acquistano sufficiente autorità sopra di essi. Poi alle prime perturbazioni vien loro meno il coraggio di affrontare quei bollori giovanili, se ne impauriscono e retrocedono avanti ad essi. Ecco un abuso che i giovani commettono per il primo, che non ho visto impedito da nessun rettore, e che diventa l'origine e l'occasione di altri, giacchè fornisce loro il luogo in cui possano commettere gli altri. L'aula universitaria, che è destinata a ben altra solennità, è occupata alle prime da quei giovani per deliberare e disputare, senza averne licenza, su cose per cui non sono stati già mandati dai loro parenti o mantenuti alle Università. In queste assemblee repentine accade sempre che i giovani migliori e più assennati restano soverchiati e sopraffatti dai più audaci che tirano gli altri dietro di sè, e finiscono col maneggiare il tutto. Se non che di questi inconvenienti non è qui il luogo di parlare, come non è neanche il luogo di discutere sulla gratuità delle scienze, rispetto alla quale sono di un'opinione affatto diversa dall'onorevole Crispi.

Io non mi risolverò ad essere del suo parere se non quando egli mi trovi una combinazione od un sistema in cui la scienza non sia pagata nè dagli studenti, ne dai contribuenti. *(ilarità)* Sinchè bisognerà pure che qualcuno la paghi, a me parrà naturale che la spesa ne caschi in non piccola parte su quelli che maggiormente ne profittano; che divetano avvocati, medici, ingegneri, e che si fanno poi rimborsare a più doppi nelle spese che hanno fatte per imparare. *(Bene!)*

Determinare dei modi per i quali quando uno non si trova in grado di pagare ed abbia ingegno per progredire non sia dalla povertà sua inabilitato a seguire i corsi universitari, sta bene; ma per vincere queste difficoltà, fornire gratuita la scienza a quelli che per lo più non imparano da giovani che per lucrare da uomini, mi pare un voler incorrere in un danno maggiore per cansarne uno molto minore, e che si può cansare affatto e meglio con mezzi meno assoluti.

Però io non ho chiesto la parola se non per dire all'onorevole ministro che le sue parole mi hanno convinto che le mie informazioni erano vere, che perciò il giudizio che io ho portato era esatto, e che non mi sento in grado di attenuarlo e mutarlo. Ed avevo debito di dichiararlo qui, affinchè non abbia occasione di accusarmi di poca lealtà e schiettezza; qualità che io mi pregio, sopra tutte le altre, di avere.

Egli ha davvero molto abilmente passeggiato e girato intorno a parecchie quistioni estranee, ma ha dovuto pure per incidente e così di passaggio confessare che egli avesse stabilito prima che i giovani i quali volessero andare dall'Università di Pavia a quella di Parma dovessero averne il permesso dal Ministero; e quindi aveva acconsentito che questo permesso fosse dato dall'Università di Pavia. Ebbene, è opinione mia che egli non potesse fare nè l'una cosa, nè l'altra. Una volta che non è vietato per legge (nè davvero può essere) che uno studente vada a prendere la laurea in un'Università diversa da quella in cui ha fatto gli studi, il Ministero non può nè impedirlo, nè incagliarlo in questa sua facoltà.

Quello che di più avrebbe potuto il Ministero sarebbe stato di dire ai giovani che avessero voluto andare a laurearsi in Parma: sta bene, andate pure; ma la vostra laurea non sarà riconosciuta nelle parti del regno nelle quali è pubblicata la legge del 1859. Vi potrete far iscrivere nell'albo degli avvocati di Modena, di Parma, di Bologna; non in quello degli avvocati di Torino, o di Milano; potrete esercitare medicina nell'Italia centrale, non nella settentrionale. (*Richiami*) Sì, certo, a queste estremità si sarebbe potuto giugnere, perchè la legge Casati non fu pubblicata per tutto il regno...

*Voci.* No! no!

**BONGHI.** Aspettate, per il regno nei confini che aveva quando che venne promulgata.

*Una voce.* Fu estesa.

**BONGHI.** Non fu estesa dappertutto.

*Una voce.* No, ha ragione.

**BONGHI.** Non fu estesa dappertutto; nell'Emilia no. Nel Napoletano è stata pubblicata con alcune modificazioni ed allargamenti, soprattutto sul rispetto del quale parlo; cosicchè credo che nel Napoletano il Governo non avrebbe quell'estremo diritto che forse ha nelle provincie settentrionali contro le lauree che fossero accordate nelle Università dell'Italia centrale; voglio dire che nel Napoletano non potrebbe impedire, come forse può impedire qui, che quelle lauree fossero riconosciute

valide ed abilitassero ad esercitare, come e quanto ogni altra, avvocheria, medicina, ingegneria e qualunque altra professione.

Conchiudo adunque col dire che le dichiarazioni accidentali e di sfuggita fatte dal ministro mi hanno pienamente soddisfatto che le mie osservazioni fossero esatte e vere; cosicchè io non posso dargli nessuna assoluzione plenaria, anzi continuo a credere che egli, per amore di bene, certo, per amore degli studi, ha pure voluto pretendere dagli studenti condizioni che non aveva diritto d'imporre, quello che la legge non gli dava diritto di pretendere; ha voluto imporre loro condizioni, mettere all'esercizio d'un loro diritto degli incagli, che, per legge, non avrebbe potuto e dovuto.

**MATTEUCCI, ministro per l'istruzione pubblica.** Mi dispiace di dover ancora intrattenere la Camera su quest'argomento, tanto più che credo che abbia ad occuparsi di cose molto più gravi di questa.

Tuttavia brevi parole devo replicare, in prima all'onorevole Crispi per dirgli che ho ricevuto non è molto dallo stesso Perelli, il giovane scrittore di quella relazione a cui si è accennato, una dichiarazione che è per me un motivo di vera consolazione, e nella quale egli dice di esser dolente di quello che ha scritto, di aver scritto in furia, di non aver avuto tempo, e che essa relazione è inesatta, e che ciò operando non ha mai voluto offendere nè le autorità universitarie, nè il Ministero, nè i professori. Vede dunque l'onorevole Crispi che questo scolaro è anche più buono di quello che egli voleva che fosse.

Quanto all'onorevole Bonghi metto il dito sul punto vivo della questione, almeno al suo punto di vista.

Gli studenti che fanno il corso in Parma sono soggetti alle leggi universitarie di Parma, secondo le quali è richiesto un numero d'anni e un certo numero d'esami preparatorii prima di essere ammessi all'esame di laurea. È egli possibile che i giovani che non studiano a Parma, che vengono dal di fuori possano essere ammessi agli esami di laurea a Parma senza subire nemmeno le condizioni dei giovani stessi che studiano a Parma?

**BONGHI.** Non è possibile. (*Interruzioni, conversazioni*)

**PRESIDENTE.** Non interrompano.

**MATTEUCCI, ministro per l'istruzione pubblica.** Quello che il Ministero ha chiesto, quello che può leggersi nelle mie lettere ai rettori è che non si diceva di richiedere gli esami e i certificati degli studi equivalenti a quelli che si fanno a Parma.

Non si voleva di più di quello che si esige dagli studenti di Parma, di quello che il buon senso e la giustizia esigono in questi casi.

**BONGHI.** Che cosa c'entrava dunque la domanda del permesso al ministro di Torino od al rettore di Pavia?

**PRESIDENTE.** Non interrompano.

**MATTEUCCI, ministro per l'istruzione pubblica.** Questo ordine ministeriale era tanto più necessario che pur troppo c'era stata qualche Università la quale aveva

TORNATA DEL 24 GIUGNO

ecceduto e concesso troppo, dando la laurea a chi non aveva provato in nessuna maniera d'aver fatti gli studi, nè preso gli esami.

*Voci.* La chiusura!

**PRESIDENTE.** Essendo chiesta la chiusura della discussione, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(È approvata.)

Non essendosi fatta alcuna proposta sull'interpellanza dell'onorevole Bonghi, si riprende l'ordine del giorno.

**DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER APPLICAZIONE DELLA LEGGE SUL RECLUTAMENTO ALLE PROVINCE NAPOLETANE.**

**PRESIDENTE.** Si procede alla discussione sul progetto di legge che estende alle provincie napoletane la legge e i regolamenti relativi al reclutamento militare.

« Art. 1. Saranno pubblicati ed avranno vigore nelle provincie napoletane:

« La legge organica sul reclutamento dell'esercito in data 20 marzo 1854, n° 1676;

« Il regio decreto 4 maggio 1854, n° 1704, e le leggi 12 giugno 1857, n° 2238 e 13 luglio stesso anno, n° 2261, con cui vennero fatte correzioni e modificazioni alla legge organica succitata;

« Il regolamento sul reclutamento militare approvato con regio decreto 31 marzo 1855, n° 877, e le appendici allo stesso regolamento delli 14 luglio 1856, n° 1736, e 29 aprile 1857, n° 2471;

« Gli articoli 2 e 3 della legge 30 giugno 1860, numero 4140, con cui si provvide all'esecuzione della legge sul reclutamento dell'esercito in altre nuove provincie dello Stato.

« Art. 2. La pubblicazione del regolamento 31 marzo 1855 si eseguirà depositandone un esemplare ufficiale in una delle sale di ciascuna residenza comunitativa, ove sarà tenuto esposto durante tre giorni, per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

« Art. 3. Le leggi, i decreti e regolamenti intorno al reclutamento militare che potessero essere finora in vigore nelle provincie suddette sono abrogati. »

La discussione generale è aperta.

**TORRIGIANI.** Come la Camera avrà potuto scorgere dalla relazione che accompagna il progetto ministeriale, una Commissione fu istituita dall'onorevole ministro della guerra coll'incarico di studiare e formulare alcune modificazioni alla legge sul reclutamento del 1854. Avendo questa Commissione ultimato il suo compito, desidererei di sentire dal signor ministro della guerra se sia sua intenzione di presentare subito alla Camera queste modificazioni.

**PETITI, ministro per la guerra.** La Commissione sa che io mi sono presentato a lei per farle conoscere quanto ora sto per dire alla Camera.

La Giunta che è stata nominata dal Ministero per proporre alcune modificazioni alla legge sul reclutamento del 1854 ha compiuto il suo lavoro. Questo mi è stato comunicato, ed appoggiato al medesimo io ho fatto preparare un progetto di legge, il quale avrò l'onore di sottoporre alla Camera appena sarà votata la legge che ora si discute, e domani stesso, se questa sarà votata oggi.

**TORRIGIANI.** Ringrazio l'onorevole ministro della sua risposta, e mi compiaccio nel vedere come egli pure senta tutta l'importanza che nelle provincie meridionali possano andare di pari passo questa legge e le modificazioni che sono state formolate.

**DE BLASII.** Mi ha prevenuto l'onorevole Torrigiani nella dimanda che voleva rivolgere io stesso all'onorevole ministro per la guerra. E poichè questi ha dichiarato che la Commissione da lui creata per modificare la legge sulla leva ha già compiuto il suo lavoro e che egli è pronto a presentare all'oggetto un progetto di legge alla Camera, non posso non compiacermi di tale dichiarazione ed insistere perchè tale promessa sia adempita ed il progetto sia presentato in modo che la Camera possa discuterlo ed approvarlo prima che la legge di leva che andiamo a dichiarare estesa alle provincie napoletane abbia colà la sua prima attuazione. Infatti sarebbe davvero improvvido consiglio applicare colà una legge che per la sua novità urterà sempre qualche interesse e qualche suscettibilità, annunziando che questa legge è meritevole di modificazione e che sarà modificata quanto prima. Le popolazioni mal soffrono la frequente mutazione delle leggi, mal si adattano a comprendere la vera portata di leggi che non debbono essere che transitorie. Prego perciò istantemente l'onorevole ministro a non applicare la legge se non chiara, precisa, adattata da prudenti modificazioni alle convenienze ed alle abitudini di quelle immaginose popolazioni, acciò esse possano fin dal principio comprenderne tutta la portata ed acquetarsi senza far spaziare la loro fantasia nel vago di mutazioni che potrebbero forse desiderarsi maggiori di quello che potessero concedersi.

Io prego inoltre il ministro stesso a voler prendere nelle provincie napoletane le opportune misure acciò la novella legge sulla leva sia colà ben conosciuta e ben compresa prima che abbia luogo la sua attuazione. Il difetto di questa chiara conoscenza della legge, il difetto di bene istruiti esecutori della medesima, ha fatto accogliere poco favorevolmente in quelle provincie le nuove leggi di registro e bollo; tutte le novità sono di lor natura paurose quando non sono ben comprese da chi le subisce, e bene eseguite da chi le applica. Non si rischi adunque d'incorrere per questa legge nello stesso inconveniente. Il dar larga pubblicità alla medesima prima di eseguirla e l'affidarne l'esecuzione a funzionari perfettamente pratici sarà il miglior modo di assicurare ad essa una buona accoglienza.

**DI SAN DONATO.** Rivolgo una preghiera alla Camera, e si è quella di sospendere la discussione di questa legge per l'applicazione alle provincie napoletane del reclutamento militare.

Signori, il solo fatto che si è compiuto perfettamente nelle provincie napoletane, dopo l'unificazione del regno d'Italia, è stata la leva, perchè fatta secondo le antiche leggi. Ora io, in questi momenti di agitazione, preghe- rei l'onorevole ministro della guerra a prendere in considerazione l'osservazione che ho fatto, e di rimettere questa discussione all'anno venturo.

**DE BLASII.** Domando la parola.

**PETITI, ministro per la guerra.** Mi rinerisce di non poter aderire alla domanda dell'onorevole Di San Donato; io dichiaro alla Camera che, se la nuova legge della leva del 1854 non è applicata alle provincie napoletane, io non posso fornire all'esercito il contingente che lo Stato è in diritto di prelevare su quelle provincie.

Debbo poi fare una lieve rettificazione al fatto da esso accennato, che cioè la leva, secondo lui, siasi compiuta perfettamente in quelle provincie; è vero che è riuscita bene, io non voglio recare qui un giudizio troppo severo sul modo con cui essa fu posta ad effetto: dirò solo che per eseguire la leva di 36,000 uomini sopra tutto l'ex-regno di Napoli si è impiegato tutto il tempo trascorso dal mese di novembre sino al giorno d'oggi, ed in sì lungo intervallo si è appena potuto raggiungere il numero di 26,000 uomini sopra 36,000.

Questi sono gli effetti dell'antica legge, mentre colla legge votata dal Parlamento nel 1854 il contingente stabilito si ha in cinquanta giorni.

Ognuno può comprendere da questo solo fatto la differenza che vi è tra una legge e l'altra.

Il contingente che debb'essere levato proporzionatamente sulle provincie napoletane se la leva si facesse coll'antica legge dell'ex-regno, invece di averlo al principio di gennaio prossimo, come si potrebbe ottenere colla legge del 1854, non lo avremmo forse che in giugno od in settembre dell'anno venturo.

Io domando se è questo ritardo che la Camera possa volere.

Del rimanente siffatta quistione è stata pregiudicata colla legge della leva dei 36,000 uomini; allora la Camera dichiarò in modo esplicito che quella era l'ultima leva che si faceva colle leggi antiche, e che i giovani della levata del 1842 erano riservati appositamente per essere sottoposti alla leva assieme a quelli del 1842 di tutte le altre provincie. Io quindi non posso credere che la Camera sia mai per recedere da cotesto suo voto.

**DE BLASII.** Io mi associerei volentieri alla proposta fatta dall'onorevole Di San Donato, di sospendere l'estensione della presente legge alle provincie napoletane, continuando per ora a fare colà la leva con l'antica legge, dappoichè riconosco che nello stato attuale delle provincie meridionali sarebbe forse utile cosa il portarvi il minor mutamento possibile nelle leggi che debbono esservi eseguite. Dirò di più, che se contro la proposta

dell'onorevole San Donato non vi fosse altro ad opporre che quello che ha detto l'onorevole ministro, vale a dire che vi è un impegno già preso dalla Camera, la quale ha già in altra occasione deciso che la leva di 36,000 uomini già fatta in quelle provincie dovesse esser l'ultima a farsi con l'antica legge napoletana, io non esiterei forse per considerazioni di opportunità a pregare la Camera di ritornare indietro da quella sua decisione, e permettere che per qualche tempo ancora si differisse l'introduzione di questa legge novella nel Napoletano. Ma vi è un fatto, il quale sta contro qualunque desiderio che possa ora manifestarsi per non applicare a quelle provincie la novella legge di cui si tratta.

Ricorderà la Camera che nell'ultima leva di 36 mila uomini che si è votata per le provincie meridionali si è trattato per l'appunto di liquidare in qualche modo, per così dire, i conti di quelle classi, le quali, secondo l'antica legge di leva, erano soggette alla leva stessa. Si è stabilito un calcolo in virtù del quale si è accertato quale fosse il contingente che ancora dovevano dare le classi dei nati dal 1837 al 1841, e su queste classi si è fatta la leva per intero.

Ora tutti sanno che, secondo la legge vigente nel Napoletano, la leva si faceva su sette classi di giovani ad un tempo, vale a dire su tutti i giovani che si trovavano avere l'età da 18 anni compiuti a quella di 25. Se dunque per virtù della leva ultimamente fatta tutti quelli che hanno l'età di 21, 22, 23, 24, 25 anni hanno dato il loro contingente per intero, come si potrebbe ancora applicare il sistema di far la leva su sette classi? È chiaro perciò che la Camera col votare quella specie di liquidazione del loro contingente colle cinque classi dal 1837 al 1841, non solo è venuta a votare implicitamente che per l'ultima volta nel Napoletano si facesse la leva con quella antica legge, ma è venuta inoltre a creare una materiale impossibilità di far più quivi la leva altrimenti che con l'applicazione della legge delle antiche provincie, che sopra una sola classe prende annualmente il contingente. Ecco perchè con mio rammarico non posso unirmi alla proposizione dell'onorevole Di San Donato.

Io spero poi che le popolazioni napoletane capiranno benissimo che c'è già un fatto che non rende possibile colà la leva se non con l'applicazione della legge delle vecchie provincie dello Stato, e desiderose come esse sono al certo di dare il loro contingente all'aumento di quella gloriosa armata nazionale che deve compiere le sorti del paese, non esiteranno a far tacere qualunque prevenzione in contrario, tanto più che col fatto comprenderanno di quanto la nuova legge sia più giusta e più imparziale di quella con la quale il Borbone reclutava i suoi sgherri.

**PRESIDENTE.** Il deputato Pinelli ha facoltà di parlare.

**PINELLI, relatore.** Io volevo esporre le ragioni stesse che ha ora addotte l'onorevole De Blasiis, dimodochè non mi tratterò più a lungo su questo argomento.

L'obbiezione è già distrutta dal fatto che ci vorreb-

TORNATA DEL 24 GIUGNO

bero sei classi per fare la leva secondo le leggi napoletane; pei nati del 1841 fu ritardato il loro concorso alla leva per un anno; la legge del 26 maggio 1861 aveva per iscopo di sottoporli alla leva generale che si farebbe per tutto il regno nel 1862, per conseguenza io non vedo come si potrebbe ritornare alla legge napoletana che ha cessato di esistere.

**TORRE.** Alle ragioni addotte dall'onorevole ministro della guerra, ed a quelle arretrate dagli onorevoli De Blasiis e Pinelli non ne aggiungerò che due più generali; la prima si è che un esercito non può aver due leggi diverse di reclutamento; questa è la base della formazione dell'esercito stesso.

Ora se nelle antiche provincie, nelle Romagne, nelle Marche, nella Toscana, dappertutto dove è stata estesa la legge del 1854 si recluta l'esercito in una maniera, non è possibile di poter fare altrimenti nelle provincie napoletane.

La seconda si è che in forza dello Statuto tutti i cittadini sono eguale dinanzi alla legge.

Ora, la legge del reclutamento è quella che regola i diritti dei cittadini all'esenzione, alla dispensa; se questi diritti sono regolati con due norme diverse nelle provincie napoletane, io credo che il gran principio dell'eguaglianza dinanzi alla legge rimane offeso.

Per queste considerazioni io sono d'avviso che non si possa ammettere la proposizione dell'onorevole Di San Donato. (*Bene!*)

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**DI SAN DONATO.** Non insisto nella mia proposta: io l'ho fatta nell'interesse della legge stessa.

**PRESIDENTE.** Si procede adunque alla discussione degli articoli.

**MICHELINI.** Intendo di parlare sull'articolo 1.

Io darò molto volentieri il mio voto favorevole a questa legge, mercè la quale s'introduce l'uniformità in una parte importantissima della nostra legislazione.

Nulla dirò della parte militare di essa, circa la quale sono poco competente. Mi limiterò ad alcune osservazioni che spettano al diritto pubblico costituzionale.

Primieramente propongo la soppressione delle parole: *saranno pubblicate*.

La pubblicazione è il mezzo di far conoscere le leggi e di renderle esecutorie; ma in essa non consiste la loro sanzione. La Camera sancisce le leggi, spetta poi al potere esecutivo il pubblicarle nel modo che è stabilito legislativamente. Si dica adunque: *avranno vigore*, ecc., e basta.

In secondo luogo, io comprendo benissimo che noi estendiamo ad alcune provincie leggi che già sono in vigore in altre; ma non so comprendere come vogliamo anche ciò fare riguardo a decreti e regolamenti.

Si badi che così operando noi diamo forza di legge vera a disposizioni che attualmente non l'hanno. Ora questo ha molti inconvenienti. In fatti, conosciamo noi tutte le disposizioni contenute nei decreti e regolamenti citati in quest'articolo, e siamo noi certi di far opera buona, convertendoli in legge? Forse li conoscerà

la Commissione, la quale fece speciali studi sopra quest'argomento. Quanto a me dichiaro che non li conosco, e credo che parecchi miei colleghi della Camera non ne sappiano più di me.

E poi le leggi ed i regolamenti riguardano oggetti di natura diversa, e non bisogna confonderli; come non si può sancire con decreto reale cosa la quale spetti a legge, così non bisogna introdurre nella legge ciò che spetta a decreto reale.

Finalmente è proprio della legge l'aver una certa durata ed immutabilità, di durare cioè finchè sia abrogata dai tre poteri dello Stato. I regolamenti al contrario possono cambiare a piacimento del potere esecutivo, anzi può essere bene che cambino.

Per tutti questi motivi io propongo che ci limitiamo ad estendere alle provincie napoletane le leggi relative al reclutamento menzionato, sopprimendo in questo articolo l'indicazione dei decreti e dei regolamenti che sono in esso citati.

**PRESIDENTE.** Il deputato Michelini propone che si tolga dall'articolo 1 l'indicazione dei decreti e dei regolamenti.

**PINELLI, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Parli.

**PINELLI, relatore.** La Commissione concorre pienamente nel modo di vedere dell'onorevole Michelini, ma fa notare che bisogna assolutamente che la pubblicazione di questi decreti e regolamenti sia fatta per cura del ministro della guerra, altrimenti la legge organica della leva, non corretta da questi decreti, sarebbe diversa nelle provincie napoletane da quella che vige nelle altre provincie. Se l'onorevole Michelini volesse proporre un emendamento in questo senso, la Commissione non avrebbe difficoltà di aderirvi.

**MICHELINI.** Domando la parola.

**PETITTI, ministro per la guerra.** Io farò osservare che la dizione adoperata in quest'articolo è, se non erro, la stessa che la Camera ha già adottata per l'applicazione della legge organica della leva in altre provincie, come nell'Emilia, nella Toscana. Il Ministero non ha creduto di doversi in questa legge allontanare da quanto la Camera aveva già sanzionato.

Ciò premesso, farò poi ancora un'osservazione, ed è che questi regi decreti sono parte integrante della legge, la quale stabilisce che la legge organica sarà regolata da un regolamento apposito.

Dunque la Camera sancisce che qui sia seguito quello stesso regolamento secondo il quale si fece la leva nelle antiche provincie; perchè altrimenti il ministro potrebbe venir a fare un altro regolamento.

**MICHELINI.** L'unica obiezione che sia stata fatta alla mia proposta consiste nell'avvertire che la formola che ci viene proposta con questo articolo fu già adoperata in somiglianti casi, quando cioè le leggi di reclutamento furono estese ad altre provincie.

Ma se questa formola è viziosa, come è riconosciuto da parecchi deputati e negato da nessuno, mi pare che noi dobbiamo cambiarla.

Del resto la mia proposta debb'essere accettata al Ministero, il quale io voglio abbia maggiore libertà nel curare l'esecuzione delle leggi sul reclutamento. Quindi io la faccio non tanto nell'interesse del Ministero, quanto in quello della buona esecuzione della legge che mi sta molto a cuore.

La legge debb'essere uniforme per tutto lo Stato; questo va bene. Ma i regolamenti, se debbono anch'essi avere, per quanto è possibile, tale uniformità, è utile alcune volte cambino secondo le circostanze. È egli certo il ministro della guerra che le stessissime prescrizioni le quali giovarono ad attuare la legge sul reclutamento nelle antiche provincie, gioveranno anche nelle meridionali? E perchè volete precludergli la via a giovare dell'esperienza e ad introdurre nei regolamenti quelle mutazioni che l'esperienza gli avrà per avventura suggerito? A noi spetta fare le leggi, al potere esecutivo il farle eseguire; ma se deve essere risponsale di tale esecuzione, bisogna che ne abbia i mezzi.

Per queste considerazioni, e soprattutto per la considerazione costituzionale che non bisogna confondere cose separatissime, cioè le attribuzioni del potere esecutivo con quelle dei poteri legislativi, spero e quasi già più non dubito che la Camera farà buon viso al mio emendamento, il quale già io proponeva all'ufficio I, cui appartengo. Approvavo l'ufficio, e mi duole che il commissario non ne abbia fatto trionfare il parere nella Commissione.

Ora io leggerò il mio emendamento, il quale è *soppressivo*, intendo cioè di sopprimere, per le ragioni dette nel principio del mio primo discorso, le parole con cui comincia quest'articolo: *Saranno pubblicati ed*; poi intendo di sopprimere le citazioni dei decreti e regolamenti.

Chiunque abbia la legge sotto gli occhi, e l'abbiamo tutti, se ha la bontà di seguirmi può farsi un esatto concetto del mio emendamento. Eccolo:

« Avranno vigore nelle provincie napoletane:

« La legge organica sul reclutamento dell'esercito in data 20 marzo 1854, n° 1676;

« Le leggi 12 giugno 1857, n° 2238, e 13 luglio stesso anno, n° 2261 . . . »

**VALERIO.** Domando la parola.

**MICHELINI.**... « con cui vennero fatte correzioni e modificazioni alla legge organica succitata;

« Gli articoli 2 e 3 della legge 30 giugno 1860, numero 4140, con cui si provvede all'esecuzione della legge sul reclutamento dell'esercito in altre nuove provincie dello Stato. »

**TORRIGIANI.** Osservo che all'articolo 2 è fatto obbligo al Governo di pubblicare il regolamento, e di lasciarlo esposto tre giorni per sei ore affinchè ne possa chiunque prendere cognizione. Questa mi pareva garanzia abbastanza importante per essere formolata in articolo di legge, giacchè quando non sia fatto un tale obbligo al Governo, potrebbe esimersi da questa formalità. Ecco perchè io aveva accettato il primo articolo tal quale si legge.

Io devo fare osservare alla Camera che non si potrebbe ammettere l'emendamento dell'onorevole Michelini senza che si sopprimesse anche il secondo articolo...

**D'AYALA.** Domando la parola.

**TORRIGIANI.**... ciò che io crederei dannoso anche nell'interesse stesso delle popolazioni meridionali.

**MELLANA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato Valerio ha la parola.

**D'AYALA.** L'ho domandata io la parola.

**PRESIDENTE.** Prima c'è Valerio, poi D'Ayala, poi Mellana.

**VALERIO.** Io appoggio l'emendamento Michelini; nè mi possono condurre al sentimento contrario le obiezioni dell'onorevole ministro della guerra, nè quelle poste avanti dall'onorevole Torrigiani, per quanto ho potuto capirlo, che in quel momento la Camera...

**PINELLI, relatore.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**VALERIO.** Se l'onorevole Pinelli crede parlare per l'ordine della discussione, io le cedo la parola; poichè non vorrei occupare la Camera in discorsi inutili.

*Voci.* Parli! parli!

**VALERIO.** Quanto al mancare a pubblicarsi il regolamento...

**BROGLIO.** Lasci parlare prima il deputato Pinelli.

**VALERIO.** Ho già detto che sono disposto a cedere il mio turno.

**PINELLI, relatore.** Aveva chiesto di parlare per una mozione d'ordine, ed aspettava che il signor presidente me ne desse la facoltà.

Se il signor ministro della guerra è disposto ad accettare la redazione dell'onorevole Michelini, la Commissione non ha difficoltà di accettarla anch'essa, così la discussione è abbreviata.

**PETITTI, ministro per la guerra.** Domando la parola per una spiegazione.

Io ho inteso di spiegare alla Camera qual era stato il movente del Ministero nel fare questa redazione: era per uniformarsi ai precedenti, ed era anche perchè fosse ben chiaro che noi avremmo pubblicato nelle provincie napoletane gli stessi regolamenti che sono in vigore nelle altre. Ma il Ministero non vuole però fare una questione di parole, ed accetta ben volentieri l'emendamento del deputato Michelini.

Quanto all'articolo 2 mi pare che si potrebbe accomodare dicendo: « la pubblicazione dei regolamenti per l'esecuzione si farà, ecc. »

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Valerio.

**VALERIO.** Cessa la ragione per cui io volevo parlare.

**PRESIDENTE.** Essendo adunque d'accordo il ministro della guerra e la Commissione...

**D'AYALA.** Ho domandato la parola.

**PRESIDENTE.** Su questo medesimo argomento?

**D'AYALA.** Sì.

**MELLANA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato D'Ayala ha facoltà di parlare.

**D'AYALA.** Mi pare che non si possano sopprimere le parole *il regio decreto 4 maggio 1854*, poichè questo decreto fu pubblicato per correggere alcuni errori di tipografia della legge...

**CASTAGNOLA.** Domando la parola.

**D'AYALA...** e per correggere alcuni errori di amanuensi, in guisa che questo decreto corregge gli errori di un amanuense agli articoli 87, 91, 97, e un errore di stampa all'articolo 137. Perciò questo decreto è necessario che formi parte della legge.

**MELLANA.** Mi colpì l'osservazione esposta da prima dall'onorevole ministro. Egli ha detto che nella legge erano demandate alcune cose alla parte regolamentare. Se la cosa è in questo senso, io dico che è più costituzionale il ministro, che l'onorevole mio amico Michelini.

Ogni ministro è in diritto e in dovere di pubblicare i regolamenti spiegativi della legge, i quali non hanno forza di legge, e possono anche essere soggetto di discussione davanti all'autorità giudiziaria. Rispetto all'autorità di fare tali regolamenti, i quali appositamente si dicono da farsi a spiegazione della legge, ben s'intende che è data una volta tanto al Ministero, il quale non può quindi mutarli.

Qui è fucri di dubbio che si tratta di regolamento ordinario, e perciò è inutile esporlo nella legge, anzi non deve mettersi la facoltà, perchè sarebbe un togliere una parte dell'autorità governativa: ma se si tratta che abbiano forza nella legge medesima, io dico essere necessario che siano pubblicati; perchè non possono essere diversi quei regolamenti da quello che sono, e non possono essere mutati da nessun ministro.

Quindi io domando che si rimandi, se occorre, alla Commissione, per vedere se sono regolamenti che abbiano forza di un articolo di legge, ed è fuor di dubbio che debbono essere citati nella presente legge; oppure se si riferiscono puramente a spiegazioni della legge.

**MONTI.** Io ho chiesta la parola unicamente per dare una spiegazione all'onorevole Mellana.

L'articolo 2 della legge organica sul reclutamento stabilisce ad un dipresso così: « Un regolamento stabilito da decreto reale statuirà le norme per l'esecuzione della presente legge. »

Questo regolamento è stato compilato dal ministro della guerra, e vennero successivamente altri decreti portanti modificazioni allo stesso regolamento, le quali sono appendici a questo regolamento medesimo. Tutte queste cose naturalmente non hanno che fare col potere legislativo, imperocchè in questo regolamento vi sono materie affatto estranee all'esecuzione della legge e puramente disciplinari.

Sono quindi d'accordo colla Commissione che non importa che di questo regolamento si faccia o non si faccia parola nella legge.

Sono poi d'accordo coll'onorevole D'Ayala che il decreto del 4 maggio 1854, n° 1704, debba anche essere citato in quest'articolo; imperocchè questo decreto, come si fece saviamente osservare, tendeva unicamente

ad emendare errori di stampa che erano occorsi nel testo ufficiale.

**PETITTI, ministro per la guerra.** Non ostante gli elogi che mi ha fatto l'onorevole Mellana, mi credo in obbligo di porre in sodo un fatto, perchè non vorrei che la Camera mi prendesse in fallo.

Il regolamento per la leva non è uscito poco tempo fa; ma venne pubblicato per decreto reale nel 1855 per dare esecuzione alla legge. Il Governo è in diritto di modificare e migliorare questo regolamento; e prova ne sia che si sono fatte le appendici, e il Ministero non vorrebbe avere le mani legate, quando in avvenire occorresse di farne delle altre che fossero utili. Quando si riconosce che qualche punto ha bisogno di essere spiegato, il Ministero intende avere il diritto di spiegarlo con appendici al regolamento, come ha fatto pel passato. Quindi, se la Camera crede che il far cenno di questo regolamento nella legge faccia sì che il ministro nulla possa mutare in proposito, allora mi accosto all'idea del deputato Michelini, onde non se ne faccia parola nella legge; perchè, lo ripeto, non intendo che il Governo sia legato in una parte nella quale è suo dovere di dare provvedimenti, come è uso di fare.

**TORRIGIANI.** Ho chiesto la parola quando parlava l'onorevole Mellana, il quale a me parve che molto evidentemente dimostrasse gli inconvenienti che possono nascere dal non pubblicare la legge come sta. È certo che questi inconvenienti spariscono per tale pubblicazione. Quindi a togliere ogni incertezza insisto perchè la legge sia adottata nel modo in cui ci viene proposta.

**PRESIDENTE.** Parli il deputato Michelini.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**MICHELINI.** Rinunzio a parlare.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Castagnola.

**CASTAGNOLA.** Io credeva, a dir vero, poichè il signor ministro della guerra e la maggioranza della Commissione sono d'accordo coll'onorevole Michelini, che la questione fosse terminata, onde è che veggio con qualche meraviglia come la stessa ripulluli e rinasca. Dal momento che si continuano a fare delle obbiezioni e che si vuol ripristinare l'antica dizione, mi permetto di dire anche qualche cosa in proposito.

Egli è d'uopo di ben attenersi ai principii; bisogna ben distinguere la *legge* dal *regolamento*.

La legge si fa dal Parlamento, cioè dai tre poteri riuniti: il regolamento invece si fa unicamente dal Re; gli è questa una facoltà che non possiamo togliere al Re, la facoltà cioè di fare il regolamento per l'esecuzione delle leggi.

Ciò posto, egli è d'uopo ritenere come emanassero dal Parlamento le leggi sulla leva; oltre la legge organica, se ne fecero delle altre; il Ministero sottopose alla firma reale diversi regolamenti per l'esecuzione di queste leggi; nè in ciò io veggio cosa che ecceda l'ordine naturale; veggio che questi regolamenti sono sempre puri e semplici regolamenti.

Poco importa che nella legge organica all'articolo 2

si dica che un regolamento determinerà le norme per l'esecuzione della legge. Questo altro non significa se non che s'inserì una disposizione che forse era inutile, perchè quella disposizione è già scritta nello Statuto, e non poteva essere tolta. D'altronde è questa una frase di stile che si mette in tutte le leggi.

Ritenute queste cose, e ritenuto altresì che non si può dire che si sia delegata al potere esecutivo la facoltà di fare una legge, come lo si fece allorquando gli si delegò di determinare le case o corporazioni colpite dalla legge abolitiva di alcuni ordini religiosi, nel qual caso gli si delegò una vera potestà legislativa, è evidente che nel caso attuale non si tratta che di puro regolamento, il quale non eccede menomamente la sfera del potere esecutivo. Credo conveniente che sia accolta la proposta Michellini, perchè altrimenti ne verrebbe la conseguenza, non scevra da cattivi effetti, che se noi coll'attuale legge diamo vigore di legge ai diversi regolamenti essi diventeranno una vera legge, e perciò non potranno più venir mutati dal potere esecutivo. E che questi regolamenti siano mutabili e passibili di mutazioni lo osservava assai bene il signor ministro della guerra quando diceva che già due volte furono mutati con appendici. Dunque si può anche riconoscere in seguito la necessità di fare una terza e quarta appendice.

Per questo motivo adunque, e per mantenere ben distinta la materia legislativa dall'esecutiva, e per non confondere le attribuzioni del Parlamento con quelle che spettano puramente alla Corona, io crederei necessario che sia accolto l'emendamento proposto dall'onorevole Michellini.

**PRESIDENTE.** Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Essendo chiesta la chiusura, debbo porla ai voti, però il relatore avrà diritto di parlare quand'anche la chiusura fosse approvata.

Domando se la proposta di chiusura della discussione è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(È approvata.)

Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

**PINELLI, relatore.** Ho chiesto di parlare solo per osservare che la Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Michellini, ma bisognerebbe lasciare intatto il terzo capoverso, perchè il regio decreto 4 maggio corregge un errore incorso nella legge. Per conseguenza si dovrebbe sopprimere soltanto il 4° capoverso, che comincia così: *Il regolamento sul reclutamento militare, ecc.*

**PRESIDENTE.** Accetta il deputato Michellini?

**MICHELINI.** Chiedo di parlare per rispondere a questa nuova proposta.

**PRESIDENTE.** La discussione è chiusa.

**MICHELINI.** Ma questa è una nuova proposta.

**PRESIDENTE.** Tutt'altro che essere una nuova pro-

posta, essa è stata fatta formalmente e sviluppata dall'onorevole D'Ayala.

**MICHELINI.** Io chiedo di parlare...

**PRESIDENTE.** Come ho avvertito, la discussione è chiusa.

**MICHELINI.** Chiedo di parlare contro il sotto-emendamento proposto dalla Commissione.

*Voci.* La discussione è chiusa.

**PRESIDENTE.** Il deputato Michellini propone che l'articolo sia così concepito:

« Avranno vigore nelle provincie napolitane:

« La legge organica sul reclutamento dell'esercito in data 20 marzo 1854, n° 1676. »

Poi domanda che si tolgano le parole: « il regio decreto 4 maggio 1854, n° 1704, » e che si prosegua dicendo: « Le leggi 12 giugno 1857, n° 2238, e 13 luglio stesso anno, n° 2261, con cui vennero fatte correzioni e modificazioni alla legge organica succitata. »

Quindi vuole che si abolisca il paragrafo che comincia: *Il regolamento sul reclutamento militare, ecc.*, e che si finisca l'articolo coll'ultimo paragrafo.

Il deputato D'Ayala ha proposto un sotto-emendamento che consiste nel mantenere le parole che accennano al regio decreto 4 maggio 1854.

Domando se questo sotto-emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Il deputato Michellini ha facoltà di parlare sopra questo sotto-emendamento.

**MICHELINI.** Mi asterrò dal parlare sul mio emendamento, perchè l'onorevole Castagnola ha già svolto in proposito le ragioni favorevoli meglio di quello che io avrei potuto fare. Parlo unicamente del sotto-emendamento proposto dal mio amico il generale D'Ayala.

Egli dice, ed anche altri l'hanno detto, che il decreto 4 maggio 1854 ha corretto alcuni articoli della legge del 20 marzo dello stesso anno, e che perciò bisogna citarlo in questo articolo.

Quanto a me, non so comprendere questa faccenda. O si tratta di errori di stampa, ed allora tocca ai protti il correggerli, cioè, si correggono facendo una nuova edizione della legge; o si tratta di errori esistenti nel testo stesso della legge quale fu votato dai due rami del Parlamento, sancito dal Governo e depositato negli archivi, ed allora non possono essere corretti da un solo dei tre poteri, cioè per decreto reale, ma ci vuole una nuova legge. Il Governo non può correggere i nostri errori perchè non ha il potere legislativo.

Del resto nello stesso modo che il Governo ha corretti gli errori per le antiche provincie, può con nuovo decreto reale correggerli per le nuove. Ma per carità evitiamo lo sconcio di confondere cose disparatissime.

**D'AYALA.** Debbo insistere onde sia mantenuto questo sotto-emendamento. Non si tratta di errore da proto, come disse l'onorevole Michellini, si tratta di una legge pubblicata. Pubblicata la legge, dovette venire un decreto per correggerla. Infatti dicevasi appunto: « con cui vennero fatte correzioni e modificazioni. » Il regio

TORNATA DEL 24 GIUGNO

decreto non avrebbe potuto fare modificazioni, non poteva modificare una legge, perchè una legge non si modifica per via di un decreto; il decreto poteva soltanto correggere, ed infatti ha corretto quattro articoli, che sono l'87, il 91, il 97 e il 137. Quindi è necessario, a me pare, che si ritenga la dizione del regio decreto che corresse e non modificò, poichè la correzione fa parte integrale della legge.

Questa questione è sorta anche a proposito delle correzioni che si volevano fare alla legge del 23 ottobre 1859, la questione cioè se bisognava pubblicare le sole modificazioni, ovvero tutto il testo modificato in diversi articoli, e tutti convennero che bisognava ritenere il testo come fu pubblicato un giorno, e poi arrearvi le modificazioni introdotte dopo. (*Conversazioni generali*)

**PETITI, ministro per la guerra.** Io accetto l'emendamento Michelini, in quanto che si riferisce agli articoli esecutivi della legge; ma quanto alla pubblicazione del decreto del 1854 io credo essere meglio che si faccia, perchè la legge, come fu stampata, è difettosa, nè la Camera può trovare difficoltà che si dica chè, mentre si pubblica questa legge difettosa, si pubblica anche il decreto che la corregge.

Mi pare che con questo non s'impinga punto nelle attribuzioni del potere legislativo. (*Ai voti!*)

**PRESIDENTE.** Chi intende di accettare questo sott'emendamento, voglia sorgere.

(È ammesso.)

Il deputato Torrigiani non insiste più che si metta ai voti come lo proponeva la Commissione?

**TORRIGIANI.** Desisto.

**PRESIDENTE.** Allora metto ai voti l'articolo 1 ridotto nei seguenti termini:

« Avranno vigore nelle provincie napolitane:

« La legge organica sul reclutamento dell'esercito in data 20 marzo 1854, n° 1676;

« Il regio decreto 4 maggio 1854, n° 1704, e le leggi 12 giugno 1857, n° 2238 e 13 luglio stesso anno, numero 2261, con cui vennero fatte correzioni e modificazioni alla legge organica succitata;

« Gli articoli 2 e 3 della legge 30 giugno 1860, numero 4140, con cui si provvede all'esecuzione della legge sul reclutamento dell'esercito in altre nuove provincie dello Stato. »

(La Camera approva.)

« Art. 2. La pubblicazione del regolamento 31 marzo 1855 si eseguirà depositandone un esemplare ufficiale in una delle sale di ciascuna residenza comunitativa, ove sarà tenuto esposto durante tre giorni, per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

(La Camera approva.)

« Art. 3. Le leggi, i decreti e regolamenti intorno al reclutamento militare che potessero essere finora in vigore nelle provincie suddette, sono abrogati. »

(La Camera approva.)

Si procede all'appello nominale.

*Voci.* C'è l'altra legge. Faremo la votazione su due.

**PRESIDENTE.** Se vogliono così...

*Voci.* Sì! sì! No!

**PRESIDENTE.** Prima che si proceda alla discussione della legge sulla leva dei nati del 1842 debbo però avvertire che vi è un oratore iscritto, il quale mi ha anche accennato che parlerà lungamente.

*Voci.* Parli! parli!

**PRESIDENTE.** Per conseguenza interrogo la Camera se innanzi dello scrutinio segreto sulla legge che fu discussa voglia procedere alla discussione dell'altra legge. (*Rumori*)

*Voci.* A domani! a domani!

(*Si procede alla votazione per scrutinio segreto, da cui risulta che la Camera non è in numero.*)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Votazione per scrutinio segreto sul progetto concernente l'estensione alle provincie napoletane della legge e dei provvedimenti relativi al reclutamento militare.

Discussione dei progetti di legge:

2° Leva militare sopra i nati nel 1842;

3° Disposizioni relative alle diserzioni militari;

4° Istituzione di Casse di depositi e prestiti nelle principali città del regno;

5° Convenzione pel servizio postale marittimo fra Ancona e l'Egitto.